IMPIANTI PUBBLICITARI ISTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NETTUNO DI CUI SONO STATI SEGNALATI I VIZI DI LEGITTIMITÀ: COMPORTAMENTO FIN QUI TENUTO DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE E DALLA DIREZIONE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dossier a cura del Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Con nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017 questa associazione ha segnalato in un documento allegato «***una serie di presunti vizi di legittimità***» di impianti pubblicitari istallati nel territorio del Comune di Nettuno che ha chiesto «***di voler accertare, provvedendo in caso affermativo a mettere in atto i dovuti provvedimenti repressivi***».

Nel documento allegato sono stati segnalati in particolare tutta una serie di impianti pubblicitari a finta fermata di autobus e di fioriere con impianto pubblicitario posizionate a ridosso di strisce pedonali e quindi in violazione della distanza minima di 25 metri prescritta dall'art. 7 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 4 aprile 2013.

Ben oltre il suddetto termine di tempo di 30 giorni prescritto da 2° comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa per posta elettronica certificata la nota prot. n. 57874 del 14 novembre 2017, con cui l'allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci ha comunicato che «*di concerto con gli uffici comunali preposti, si è inoltre dato avvio al censimento generale degli impianti pubblicitari, misura conoscitiva indispensabile, anche ai fini degli accertamenti di natura tributaria*».

Con nota VAS prot. n. 30 del 2 dicembre 2017 questa associazione ha replicato che «*una affermazione del genere lascia anzitutto intendere che* ***il Comune di Nettuno non ha avuto fino ad oggi il pieno controllo del suo territorio riguardo al settore delle affissioni pubblicitarie***», precisando che «*una conferma indiretta in tal senso è stata comunicata al sottoscritto dallo stesso Maggiore Franco Paolini che nel corso della sua telefonata del 27 novembre scorso ha tenuto a far sapere che* ***in tutto il territorio di Nettuno ammonterebbe addirittura a 500 il numero degli impianti pubblicitari privi di qualunque autorizzazione***.»

Con la suddetta nota è stato messo in grande risalto che «***la indispensabilità del censimento generale degli impianti pubblicitari, ..., non può né deve comportare nella maniera più assoluta di posticipare ad un non precisato compimento di questa operazione l'obbligo di provvedere invece immediatamente all'accertamento dei vizi di legittimità della serie di impianti pubblicitari segnalati da questa associazione, perché trattasi di un compito prioritario se non altro per non consentire che sul territorio del Comune di Nettuno rimangano impunemente istallati per chissà quanto tempo ancora impianti pubblicitari***».

È stata quindi sollecitata una risposta più esaustiva, che è stata trasmessa con nota del 7 dicembre 2017, a firma congiunta del Segretario Generale e del Comandante della Polizia Locale dott. Antonio Arancio.

Per una questione di sequenza logica di argomentazione si espone di seguito distintamente tutto l'*excursus* che c'è stato riguardo non solo agli impianti pubblicitari a finta fermata dell'autobus ed alle fioriere con impianti pubblicitari, ma anche a tutta un'altra serie di impianti

pubblicitari fatti oggetto di comportamenti diversi da parte sia del Corpo di Polizia Locale che della Direzione dell'Area Economico Finanziaria

IMPIANTI PUBBLICITARI A FINTA FERMATA DI AUTOBUS

Impianti segnalati nel documento allegato alla nota VAS port. n. 18 del 19 ottobre 2017

Via Gramsci

Il suddetto impianto si trova per di più a ridosso di strisce pedonali, in violazione dell'art. 7 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 4 aprile 2013, che dispone che le distanze dai segnali di prescrizione entro il centro abitato debbono essere di 25 metri.

Via Amerigo Vespucci

Riguardo al suddetto impianto si fa presente che questa tipologia da ingannevole finta fermata dell'autobus non risulta prevista nel "Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari", che peraltro all'art. 10 non considera ammessi nel Settore 1 ogni cartello pubblicitario con i formati da mt. 100 x 70, 100 x 140 e 140 x 200.

Via Amerigo Vespucci

Viale Padre Mauro Liberati

Il suddetto impianto risulta in violazione del punto c) dell'art. 7 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari", ai sensi del quale il posizionamento di cartelli è comunque vietato «***c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza***».

2 impianti pubblicitari in via Ugo La Malfa in violazione delle distanze minime di 25 metri prescritte anche per gli attraversamenti pedonali

Con la suddetta nota congiunta del 7.12.2017 è stato comunicato che «***verranno anche rimosse quelle fermate autobus segnalate da questa Associazione***»: con nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017 questa associazione ha replicato che con una tale affermazione è stato attestato «***implicitamente che tutti questi particolari tipi di impianti pubblicitari sono del tutto abusivi***» ed ha chiesto «***di sapere se sono stati già sanzionati con distinti verbali di violazione amministrativa o lo saranno comunque e se è stata trasmessa alla ditta titolare di tutti questi impianti anche l'Ordinanza di rimozione***».

In allegato ad una nota del Segretario Generale del 20 dicembre 2017 è stato trasmesso un referto del 19.12.2017del nucleo della Polizia Locale incaricato, a firma del Maresciallo Maggiore Massimo De Marco e del Maggiore Franco Paolini che hanno fatto sapere che sono «*due le ditte che attualmente gestiscono il trasporto pubblico locale*» tramite le rispettive convenzioni, ma che «***l'attuale posizione degli impianti corrisponde con il vecchio percorso del trasposto pubblico locale***», per cui questi impianti non sarebbero affatto «*finte fermate*» e le suddette due ditte sarebbero state invitate solo ora (dopo la segnalazione di questa associazione) «*a fornire l'esatta ubicazione delle nuove fermate*» dove avrebbero diritto a ricollocare i loro impianti a propria cura e spese, «*previo rinnovo delle convenzioni*».

Con nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 questa associazione ha chiesto «***di sapere se questo tipo di impianti siano stati autorizzati tramite regolare bando pubblico e successiva convenzione, precisando quale sia la linea di trasporto pubblico locale a cui appartengano***», precisando che «***la richiesta è motivata da un lato perché appare alquanto strano che il vecchio percorso del trasporto pubblico locale prevedesse una fermata dell'autobus in curva (quella segnalata da VAS in Viale Padre Mauro Liberati)*** [vedi foto precedente] ***e dall'altro lato non si capisce come l'esatta ubicazione delle nuove fermate non abbia comportato la contestuale ricollocazione di questa particolare tipologia di impianti***.»

Impianti segnalati nella nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018

Facciate posteriori di tre impianti in via Sangallo angolo Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
(foto tratta da Street View di Google Maps)

I suddetti tre impianti hanno pubblicità anche sul lato del senso di marcia da cui proviene il mezzo pubblico, in aperta violazione quindi di quanto prescrive al riguardo l'art. 10 del vigente Regolamento di pubblicità del Comune di Nettuno.

Facciate opposte degli stessi tre impianti dal lato del senso di marcia
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Palo della fermata COTRAL in via Sangallo
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Con riferimento a tre suddetti impianti istallati in via Sangallo angolo Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto l'associazione VAS ha scritto che «***questa amministrazione dovrebbe spiegare la differenza che salta all'occhio .. tra le due pensiline gialle apparentemente del servizio di trasporto pubblico locale e urbano (di una delle due ditte) e la pensilina in primo piano (dell'altra delle due ditte) con la scritta riportata nella lunetta semicircolare superiore con la scritta "linea autobus fermata"***» e che «***si dovrebbe cortesemente dire di quale linea di autobus si tratta per ognuna delle tre pensiline***.»

VAS ha replicato inoltre che «***questa amministrazione dovrebbe spiegare come fanno alcuni di questi impianti (come anche i tre sopra riportati) ad avere pubblicità anche sul retro, vale a dire anche sul senso di marcia da cui proviene il mezzo pubblico, in aperta violazione quindi di quanto prescrive al riguardo l'art. 10 del vigente Regolamento di pubblicità del Comune di Nettuno***»: inoltre «***dovrebbe spiegare la regolarità anche dei seguenti impianti che recano pubblicità su entrambe le facciate e che sono istallati in posizioni senza nessuna vicina fermata di autobus, precisando se qui ci sia mai stata fermata del vecchio percorso: la richiesta vale anche per i due impianti pubblicitari istallati in via Antonio Gramsci, di cui questa associazione il 19.10.2017 ha già riportato la foto delle facciate dal lato del senso di marcia utilizzate entrambe con pubblicità vietata per pensiline di fermata di autobus.***»

Ulteriori impianti segnalati nella nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018

Facciata posteriore di impianto in via Armando Diaz angolo via Trieste
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Facciata opposta dello stesso impianto dal lato del senso di marcia
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Facciata posteriore di impianto in via Armando Diaz angolo via Fiume
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Facciata opposta dello stesso impianto dal lato del senso di marcia
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Facciata posteriore di impianto in via Giacomo Matteotti
(foto tratta da Street View di Google Maps)

Facciata opposta dello stesso impianto dal lato del senso di marcia
(foto tratta da Street View di Google Maps)

In allegato ad una nota del 9 febbraio 2018 del Segretariato Generale è stata trasmessa una "*Relazione di servizio*" del 30 gennaio 2018 redatta dal Comando di Polizia Locale di Nettuno, a firma del Maggiore Franco Paolini, che in contrasto con quanto comunicato sul sito del Comune (peraltro 20 giorni dopo la relazione di servizio), che dava per finito il "Censimento generale degli impianti pubblicitari", fa sapere che non è stato invece effettuato il censimento di questa particolare tipologia di impianti per la disponibilità di appena 4 unità per tale tipo lavoro.

Per un opportuno confronto è riportata di seguito la foto tratta da Street View di Google Maps che fa vedere un impianto a finta fermata di autobus su una linea inesistente in via Santa Maria Goretti all'incrocio con via Augusto D'Andrea con pubblicità anche sul lato del senso di marcia, mai sanzionata nemmeno lo stesso giorno che i Vigili hanno censito, ma per sanzionarlo, l'impianto pubblicitario a fianco di mt. 2,50 x 2,00 di proprietà della "RT2 in liquidazione" di cui si dirà più avanti.

Impianto in via Santa Maria Goretti all'incrocio con via Augusto D'Andrea
con pubblicità anche sul lato del senso di marcia, che non è stata mai sanzionata

L'impianto a fianco di mt. 2,50 x 2,00 di proprietà della "RT2 in liquidazione" è stato invece sanzionato per 422,00 € non per violazione del Codice della Strada, ma per "*posa non autorizzata*

di pubblicità" in quanto "*senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno*)".

Ne è stata poi richiesta la rimozione con ordinanza n. 138 del 12 aprile 2018 ed è stato nuovamente sanzionato per 4.843,00 € con verbale n. 26126/C dell'8 febbraio 2019 per mancata ottemperanza all'ordine di rimozione.

È stato pure censito dal Corpo di Polizia Locale che non si è accorto della pubblicità illecita sul vicino impianto a finta fermata di autobus.

Con nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 questa associazione ha fatto notare che «***non si può non osservare al riguardo che l'obbligo di immediato controllo e verifica della precisa segnalazione fatta al riguardo da questa associazione non può essere rimandato ai tempi imprecisati di un "censimento" ad hoc, anche perché l'eventuale natura abusiva che venisse accertata a posteriori avrebbe consentito il prosieguo impunito dello sfruttamento della pubblicità su tutti questi particolari impianti***.»

Alla suddetta istanza di VAS non è stato dato a tutt'oggi alcun seguito né ad essa risultano essere stati presi i provvedimenti di rimozione, peraltro inizialmente promessi.

Risulta che a maggio del 2018 su diversi di questi impianti a finta fermata di autobus, tra cui quello istallato su viale Giacomo Matteotti proprio di fronte al palazzo comunale, di proprietà della "Comunicando Leader" (che per appena 2 punti non si è aggiudicata anche il cosiddetto "bando dei gonfaloni") è stata affissa una targhetta (vedi foto sottostanti) che per far figurare una presunta "legittimità" dell'impianto fa riferimento ad una delibera della Giunta Comunale n. 52 del 18 marzo 2004.

Impianto in viale Giacomo Matteotti davanti al palazzo comunale

Impianto davanti al palazzo comunale con pubblicità anche sul lato del senso di marcia

Altro impianto a finta fermata di autobus in viale Giacomo Matteotti

Impianto davanti alle strisce blu di parcheggio in via Amerigo Vespucci

Targhetta affissa anche all’impianto in via Amerigo Vespucci

Targhetta identica affissa ad altro impianto a finta fermata di autobus

Targhetta identica affissa ad altro impianto a finta fermata di autobus

Impianto della ditta “Comunicando Leader” con targhetta identificativa affissa dopo la segnalazione di VAS per attestare una sua presunta regolarità (Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18 marzo 2004)

Con la deliberazione n. 52 del 18 marzo 2014 la Giunta Comunale ha accolto la proposta del progetto “Comunicando” presentata l’11 febbraio 2004 dalla società “I & P (Immagine & Promozione)” di Guidonia, deliberando la «*concessione di spazi liberi su paline di segnalazione fermata e capolinea bus collocate per onere delle società concessionarie dei servizi di trasporto ATAN e RUBEO (nella misura del 10% delle paline collocate, ma comunque almeno 20 del Comune), per tutta la durata della concessine del trasporto pubblico*».

Risulta che il contratto con la società di RUBEO Roberto è stato prorogato quanto meno fino al 31 marzo 2016, mentre la S.r.l. A.T.A.N. (Autorservizi Turistici Anzio e Nettuno) ha interrotto il suo servizio sembra dal 2011-2012: ne deriva che la concessione alla “I & P (Immagine & Promozione)” di Guidonia è scaduta da un pezzo.

Se ne dovrebbe quindi desumere che sono scadute conseguentemente anche le concessioni delle paline sugli impianti di segnalazione fermata e capolinea bus.

Riguardo alle paline degli altri impianti a finta fermata di autobus, che sono gestite da una diversa società pubblicitaria (sembra la “D & D Outdoor”), non risulta a tutt’oggi che ci sia stata una analoga convenzione a monte che le abbia autorizzate.

C’è inoltre da considerare che non è mai stata fatta sapere a questa associazione (che l’aveva espressamente richiesto) «*l’esatta ubicazione delle nuove fermate*» dove avrebbero diritto ad essere ricollocati questi impianti a cura e spese delle due ditte che ne sono proprietarie, «*previo rinnovo delle convenzioni*», che devono quindi considerarsi scadute.

Quand’anche si volesse ritenere valida la “risposta” fornita dal Maresciallo Maggiore Massimo De Marco e dal Maggiore Franco Paolini, è oggettivamente fuor di discussione la natura del tutto abusiva della pubblicità che tuttora viene sfruttata sul lato del senso di marcia di tutti questi impianti, in palese e non certo contestabile violazione dell’art. 10 del vigente Regolamento di pubblicità del Comune di Nettuno: sotto quest’ultimo aspetto dovrebbero apparire altrettanto palesi gli estremi di una omissione perpetuata di atti dovuti d’ufficio da parte del Corpo di Polizia Locale che non ha mai ritenuto di dover sanzionare almeno queste

pubblicità oggettivamente vietate e quindi abusive, nemmeno dopo che sono state segnalate da VAS.

Si riportano di seguito le foto di tutta una serie di impianti a finta fermata con pubblicità anche sul lato del senso di marcia.

Impianto in curva in via Ugo La Malfa

Impianto in via Giacomo Matteotti davanti al Santuario ed allo scivolo

2 impianti in piazza San Francesco

Impianto con pubblicità sul lato del senso di marcia

2 impianti con pubblicità sul lato del senso di marcia

Impianti a 50 metri dal portone del Comando dei Vigili, con pubblicità sul lato del senso di marcia

Impianto in via Giacomo Matteotti

Impianto in via Ennio Visca all'altezza dell'incrocio con via Venezia

Impianto di vera e propria fermata di autobus sulla Nettuno-Velletri
con pubblicità sul lato del senso di marcia

Al termine dell'incontro che ha voluto con il sottoscritto il 27 luglio 2018 il Commissario Straordinario ha preso l'impegno di voler riportare la legalità a Nettuno: a dimostrazione di voler mantenere l'impegno preso, il Dott. Bruno Strati dovrebbe far sanzionare e far rimuovere nell'immediato quanto meno tutte le pubblicità affisse sul lato del senso di marcia di tutti questi impianti sia a finta che a vera fermata di autobus, provvedendo contestualmente a far verificare la legittimità di ogni impianto e ad esigerne la sanzione e la conseguente rimozione in caso di accertamento della loro natura abusiva.

IMPIANTI PUBBLICITARI ISTALLATI AL CONFINE DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE DI VILLA ORGHESE DI NETTUNO

Il 1° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 29 del 26 ottobre 1999 dispone che «***fino alla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva, …, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni***», che alla lettera o) del 3° comma vietano espressamente «***l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo***».

Per tali motivi il 15 ottobre 2014 questa associazione ha segnalato 5 impianti istallati abusivamente, che sono stati poi rimossi il 14 aprile 2015.

Rimossi il 14 aprile 2015

Ma sempre sul confine dell'area protetta sono state poi istallate lungo via Antonio Gramsci 2 fioriere con impianti pubblicitari (sembra della stessa ditta che aveva istallato i 5 impianti rimossi), che sono state poi sanzionate e rimosse solo perché sempre segnalate da VAS con nota prot. n. 18 del 19 ottobre 2017.

2 fioriere con impianto pubblicitario poi sanzionate e rimosse

Sullo stesso tratto di via Gramsci è stata istallata di recente una palina bifacciale.

nuova istallazione abusiva su via Antonio Gramsci

Palina istallata al confine della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno

La stessa palina vista dal lato opposto

Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati dovrebbe far sanzionare e far rimuovere il suddetto impianto.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI MT. 6,00 X 3,00

PROCEDIMENTI SEGUITI IN MODO INCOERENTE

Il Consiglio Comunale di Nettuno con deliberazione n. 94 del 22 dicembre 1999 ha approvato il "*Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni*", che al 1° comma dell'art. 20 prevedeva dei "posters" di mt. 6 x 3, confermando di fatto tale dimensione massima consentita dal Comune con le autorizzazioni rilasciate anche alla ditta "RT Affissi Stradali" di Rodolfo Tirocchi per lo più da ben prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Con deliberazione n. 23 del 27 febbraio 2009 il Consiglio Comunale di Nettuno ha poi vietato gli impianti pubblicitari di mt. 6 x 3, senza però stabilire come e quando avrebbero dovuto essere rimossi quelli istallati sul territorio: non è stata, cioè, prevista dal Comune una disciplina transitoria che consentisse agli incolpevoli operatori del settore di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Non sono state soprattutto revocate o dichiarate decadute le autorizzazioni antecedentemente rilasciate dallo stesso Comune per impianti di mt. 6 x 3, che sono state regolarmente rinnovate dapprima dalla S.r.l. "RT2 Pubblicità e Servizi" (di Cristiana Tirocchi) che dal 2009 ha nel frattempo rilevato gli impianti pubblicitari che in passato erano di proprietà della ditta individuale "RT Affissi Stradali" e che dal 2014 è stata messa poi in liquidazione: la sig.ra Cristiana Tirocchi è diventata rappresentante legale anche della"RT" che gestisce le pubblicità sugli impianti di cui è rimasta proprietaria la "RT2 in liquidazione".

Riguardo al rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla "RT Affissi Stradali Cristina Tirocchi si è avvalsa del 1° comma dell'art. 64 del D. Lgs. n. 446 del 23 dicembre 1997, ai sensi del quale «***le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate … con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari***».

In tale contesto, il 10 novembre 2011 la società "RT2 in liquidazione" ha responsabilmente presentato in via spontanea richiesta di autorizzazione per il ridimensionamento di 24 impianti da mt. 6 X 3 a mt. 4 X 3, in adeguamento al formato di minori dimensioni deciso dal Comune: sulla richiesta il 19 dicembre 2011 ha rilasciato parere favorevole il Dirigente dell'Ufficio Attività

Produttive del Comune di Nettuno Dott. **Antonio Arancio**, senza che poi sia mai stato completato il procedimento, con la conseguenza che gli impianti sono rimasti installati nelle originarie dimensioni, in attesa di una pronuncia dell'Ente comunale (e dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti).

In assenza di norme transitorie al riguardo sul territorio del Comune di Nettuno hanno così continuato a rimanere installati tutti gli impianti di mt. 6 x 3, senza che il Comune li contestasse quanto meno fino al 2013 o provvedesse a revocarne le rispettive autorizzazioni.

Il divieto di impianti pubblicitari di mt. 6 x 3 è stato ribadito con la deliberazione n. 17 del 10 aprile 2013 con cui il Consiglio Comunale di Nettuno ha approvato il "***Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari***", che all'art. 7 detta la disciplina "*all'interno del centro abitato*" prescrivendo una serie di divieti fra i quali c'è anche il seguente: «***Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti pubblicitari di mt 6 x 3 (D.C.C n°23 del 27.02.2009)***".

Anche stavolta non sono state dettate delle norme transitorie che disciplinassero come il Comune si sarebbe dovuto comportare riguardo a tutti gli impianti pubblicitari di mt. 6 x 3 da lui antecedentemente autorizzati, che – lo si ribadisce – hanno continuato a mantenere la loro piena validità giuridica, dal momento che le autorizzazioni rilasciate sono tutte anteriori alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento.

A conferma di questa legittimità si fa presente che il Comune a decorrere dal mese di maggio del 2014 ha commissionato alla S.r.l. "RT2 Pubblicità e Servizi" alcune campagne pubblicitarie (XRAY BEACH e Raccolta differenziata ed evento Baseball All Star Game 2014), prenotando proprio gli impianti di mt. 6 x 3 della RT2 Pubblicità e Servizi in liquidazione e provvedendo alla liquidazione degli importi pattuiti dietro regolare fattura per il tramite del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Gianluca Faraone.

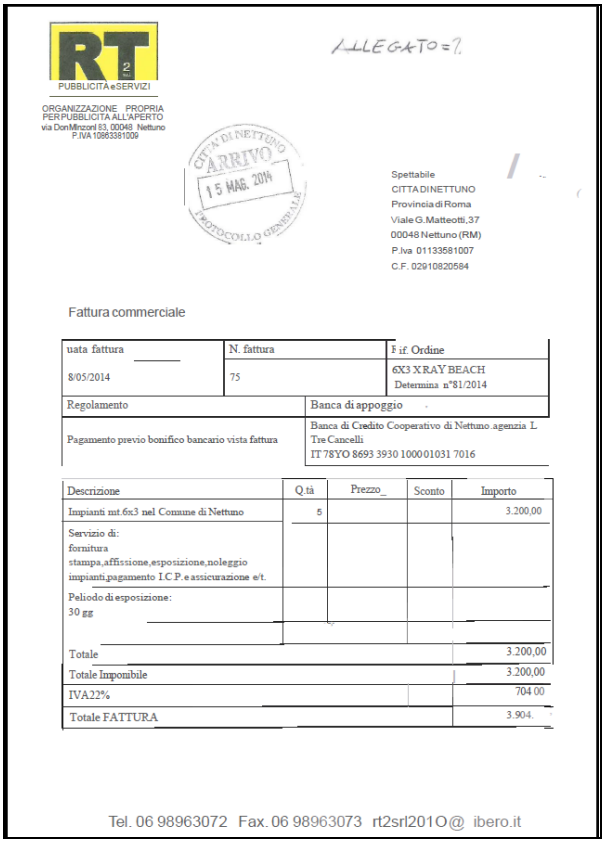

RT 2 PUBBLICITÀ e SERVIZI

ORGANIZZAZIONE PROPRIA PER PUBBLICITÀ ALL'APERTO
via Don Minzoni 83, 00048 Nettuno
P.IVA 10863381009

ALLEGATO n.7

CITTÀ DI NETTUNO ARRIVO 15 MAG. 2014 PROTOCOLLO GENERALE

Spettabile
CITTA DI NETTUNO
Provincia di Roma
Viale G.Matteotti,37
00048 Nettuno (RM)
P.Iva 01133581007
C.F. 02910820584

Fattura commerciale

uata fattura	N. fattura	F if. Ordine
8/05/2014	75	6X3 X RAY BEACH Determina n°81/2014

Regolamento	Banca di appoggio
Pagamento previo bonifico bancario vista fattura	Banca di Credito Cooperativo di Nettuno agenzia L Tre Cancelli IT 78YO 8693 3930 100001031 7016

Descrizione	Q.tà	Prezzo_	Sconto	Importo
Impianti mt.6x3 nel Comune di Nettuno	5			3.200,00
Servizio di: fornitura stampa,affissione,esposizione,noleggio impianti,pagamento I.C.P.e assicurazione e/t.				
Peliodo di esposizione: 30 gg				
Totale				3.200,00
Totale Imponibile				3.200,00
IVA 22%				704 00
Totale FATTURA				3.904.

Tel. 06 98963072 Fax. 06 98963073 rt2srl201O@ ibero.it

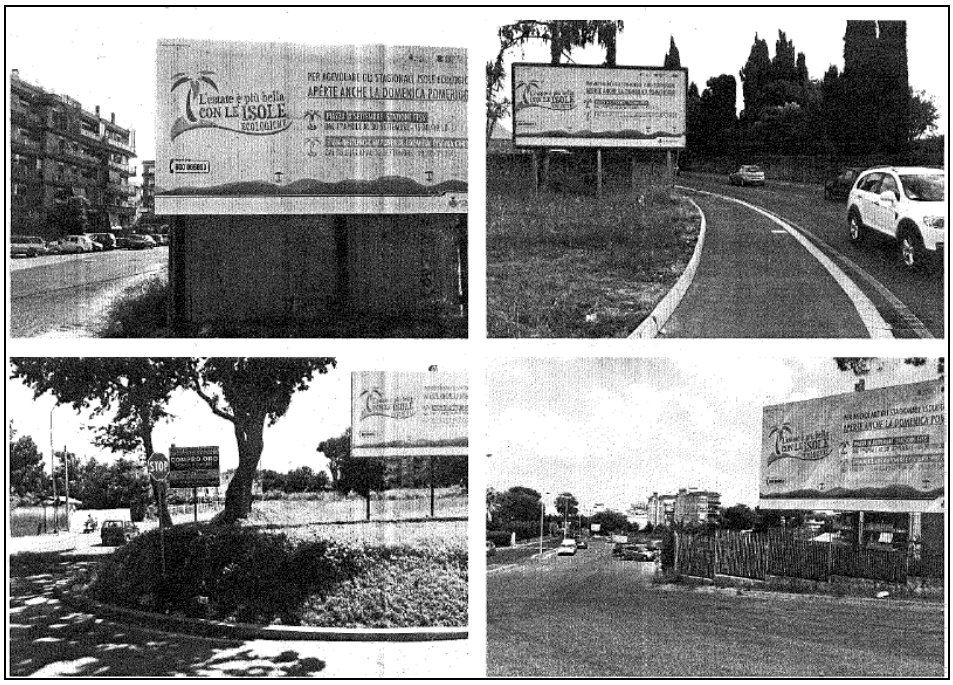

Pubblicità del Comune su 4 impianti di mt. 6 x 3

Ma dall'ottobre/dicembre del 2014 gli agenti del Corpo di Polizia Locale hanno iniziato (e poi continuato a redigere fino ad oggi) una serie di Verbali di Violazione Amministrativa con cui hanno sanzionato soprattutto (per non dire quasi esclusivamente, come si dirà nello specifico più avanti) gli impianti di mt. 6 x 3 della "RT2", considerandoli singolarmente "*installazione abusiva*" quando così non è oggettivamente in forza del titolo autorizzativo rilasciato per ognuno di loro e tacitamente rinnovato, richiamando peraltro nei verbali il comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 che fa riferimento proprio alla "autorizzazione" che spetta al Comune di rilasciare quale ente proprietario della strada.

La S.r.l."RT" si è rivolta allora a questa associazione, che offre da sempre consulenze gratuite su tutte le materie trattate nel suo sito web, tra cui anche i cartelloni pubblicitari.

Sull'esempio seguito dal Comune di Roma riguardo alla conversione degli impianti pubblicitari da mt. 4 x 3 a mt. 3 x 2, il sottoscritto – dopo avere esaminato tutta la documentazione che è stato messo in condizione di conoscere - ha fatto presente l'art. 28 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, ai sensi del quale «***tutti coloro in possesso di precedente concessione in uso di suolo pubblico dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro e non oltre i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo***» ed ha consigliato la "RT2 in liquidazione" di avvalersi, anche se ormai fuori tempo, di tale disposizione per presentare una nuova istanza di conversione di tutti i propri impianti pubblicitari di mt. 6 x 3, compresi quelli installati in proprietà privata, nei formati di mt. 4 x 3.

Il 6 maggio 2016 la S.r.l. "RT2 in liquidazione" ha presentato una nuova istanza di conversione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 6 x 3, compresi quelli installati in proprietà privata, nei formati di mt. 4 x 3, allegando alla richiesta un proprio cronoprogramma con cui si è impegnata a convertire entro e non oltre 180 giorni tutti i suoi impianti di mt. 6 x 3 in impianti di mt. 4 x 3: ha chiesto di poter utilizzare in questo frattempo i medesimi impianti per tutto il tempo che non verranno rimossi, consentendovi esclusivamente l'affissione di manifesti pubblicitari di mt. 4 x 3 alle cui dimensioni la "RT" si è impegnata a tramutare tutti i manifesti di mt. 6 x 3 a quel momento affissi con contratti in corso di pubblicità.

La richiesta è stata trasmessa all'allora Commissario prefettizio, Dott.ssa Raffaela Moscarella, all'allora Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria, Dott.ssa Elisabetta De Santis, ed al Dirigente della Polizia Locale Dott. Antonio Arancio.

Dopo un mese di trattative che si sono svolte soltanto tra l'Avv. Fabio D'Orso ed il Comune, senza mai un confronto diretto con la sig.ra Cristiana Tirocchi, il 25 luglio 2016 è stata concretizzata la richiesta con la sottoscrizione di un "ACCORDO TRANSATTIVO DI ADEMPIMENTO SPONTANEO IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ", che ha invertito completamente i termini della istanza perché è stato invece trasformato in un atto che fa figurare la "RT2 in liquidazione" (effettiva proprietaria degli impianti) colpevole delle violazioni ascrittele dai Verbali di Violazione Amministrativa e volenterosa ora di porvi rimedio con una transazione che non ha nemmeno accolto il cronoprogramma proposto per convertire tutti gli impianti di mt. 6 x 3 in impianti di mt. 4 x 3.

L'accordo concede infatti un termine di 3 mesi soltanto di tempo (comunque non perentorio) entro cui concludere la conversione, invece dei 6 mesi proposti dalla "RT2 in liquidazione", per giunta a cavallo delle ferie estive, ed impegna la S.r.l. "RT2 in liquidazione" non solo alla riduzione al formato di mt. 4 x 3 di tutti gli impianti di mt. 6 x 3, ma a regolarizzare anche tutti gli impianti di minori dimensioni, come si dirà nello specifico più avanti.

L'accordo è stato poi reso pubblico con la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 10 agosto 2016, pubblicata all'Albo Pretorio il 6 settembre 2016.

Si mette in grande evidenza che, così come avvenuto a Roma, le operazioni di conversione degli impianti di mt. 6 x 3 non comportavano il rilascio preventivo di una nuova autorizzazione, dal momento che rimaneva valida per ogni impianto la rispettiva autorizzazione originaria, soltanto da aggiornare riguardo al minore formato di mt. 4 x 3 ai fini anche del pagamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Ciò nonostante il 13 settembre 2016 è stata depositata formale richiesta di rilascio delle «*opportune autorizzazioni amministrative*» per ottemperare all'accordo, indirizzata al nuovo Sindaco dott. Angelo Casto, al Dirigente della Polizia Locale dott. Antonio Arancio ed all'allora Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Elisabetta De Santis, che assieme al Dott. Arancio ha sottoscritto l'accordo transattivo per conto del Comune.

La richiesta generalizzata è stata presentata sul presupposto che nel 2011 aveva depositato presso l'Ufficio Tributi (di cui è responsabile il Dott. Antonio Arancio) i progetti di conversione degli impianti di mt. 6 x 3 in impianti di mt. 4 x 3, su cui lo stesso responsabile Dott. Antonio Arancio aveva espresso parere favorevole.

Il Comune non ha fornito alcuna risposta ufficiale.

A quel punto, stante l' inerzia del Comune, ed approssimandosi la scadenza del termine dei tre mesi, al solo fine di ottemperare all'accordo transattivo sottoscritto con il Comune, la "RT2 in liquidazione" ha pensato di provvedere intanto alla sostituzione dei pannelli di mt. 6 x 3 con altri di metratura 4 x 3, mantenendo per il momento la struttura originaria dell'impianto pubblicitario (come è stato consentito di fare anche a Roma).

Due impianti della "RT2 in liquidazione "di mt. 6 x 3 installati su via E. Visca con pubblicità di mt. 4 x 3 in attesa della conversione alle stesse dimensioni anche delle strutture dei 2 impianti

A fronte dell'inerzia perdurante del Comune, il 25 ottobre 2016 il geometra della "RT2 in liquidazione" ha protocollato le domande di autorizzazione relative a 27 impianti di mt. 6 x 3 da convertire, depositando gli stessi progetti di conversione presentati nel 2011.

Al Dirigente Area LL.PP.

DELLA CITTA' DI NETTUNO

Domanda di nuovo installazione/riduzione/adeguamento cartelli per impianti pubblicitari

La sottoscritta,

Cognome **TIROCCHI** Nome **CRISTIANA**

Data di nascita **17/03/1979** Cittadinanza **ITALIANA** Sesso o M ⊗ F

Luogo di nascita: Stato **ITALIA** Comune **LATINA** Provincia **LATINA**

Residenza: Comune **NETTUNO** Provincia **ROMA**

In via/p.zza **VIA CAMPOLEONE** n° **2** C.A.P. **00048**

Tel. **0698963072** Cell. _____

CITTA' DI NETTUNO
ARRIVO
25 OTT. 2016
50287
PROTOCOLLO GENERALE

In qualita' di:

Legale rappresentante della società RT2 srl con sede in Nettuno (RM) Via Don Minzoni n°83, p.IVA /C.F. 10863381009

INOLTRA

A seguito dell'accordo stipulato con il Comune di Nettuno in data 25/07/2016 le seguenti richieste di autorizzazione ad installare/modificare gli impianti pubblicitari di seguito descritti ed inseriti nell'accordo transattivo di adempimento spontaneo ubicati nei seguenti siti:

Cartelloni oggetto di richiesta di riduzione da cm.600x300 a cm.400x300

- 1 – N°5 IN VIA ENNIO VISCA
- 2 – N°2 IN VIA UGO LA MALFA
- 3 – N°1 IN VIA DELLA LIBERAZIONE
- 4 – N°2 IN VIA GIACOMO MATTEOTTI
- 5 – N°1 IN VIA SANTA BARBARA
- 6 – N°1 IN VIA ROSARIO LIVATINO
- 7 - N°1 IN VIA ALDO MORO
- 8 – N°1 IN VIA DELL'OLMO
- 9 – N°1 IN VIA SAN GIACOMO
- 10 – N°2 IN PIAZZALE EMANUELA LOI
- 11- N°1 IN VIA SCIPIONE BORGHESE (INCROCIO VIA SELE)
- 12- N°1 AL PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE LE VELE

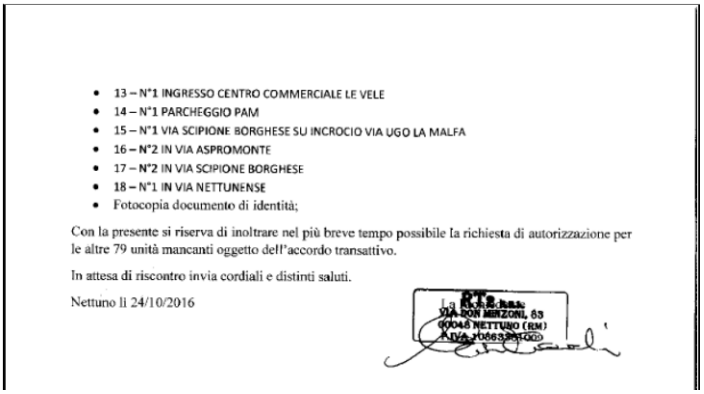

- 13 – N°1 INGRESSO CENTRO COMMERCIALE LE VELE
- 14 – N°1 PARCHEGGIO PAM
- 15 – N°1 VIA SCIPIONE BORGHESE SU INCROCIO VIA UGO LA MALFA
- 16 – N°2 IN VIA ASPROMONTE
- 17 – N°2 IN VIA SCIPIONE BORGHESE
- 18 – N°1 IN VIA NETTUNENSE
- Fotocopia documento di identità;

Con la presente si riserva di inoltrare nel più breve tempo possibile la richiesta di autorizzazione per le altre 79 unità mancanti oggetto dell'accordo transattivo.

In attesa di riscontro invia cordiali e distinti saluti.

Nettuno li 24/10/2016

R.T.2 S.r.l.
VIA DON MINZONI, 83
00048 NETTUNO (RM)

Ma ad appena un giorno di distanza il 26 ottobre 2016 il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, che dovrebbe essere il dott. Antonio Arancio che ha sottoscritto l'Accordo Transattivo, ha espresso parere negativo alle domande relative alla conversione di 8 impianti di mt. 6 x 3: riguardano 2 impianti in via Giacomo Matteotti (prot. n. 52225), 4 impianti in via Scipione Borghese (incrocio via Ugo La Malfa) (prot. n. 56253), 1 impianto in via Scipione Borghese (incrocio con via Sele) (prot. n. 56257) ed 1 in via S. Barbara (prot. n. 56239)

I pareri negativi sono stati espressi sempre con la stessa identica motivazione che «***gli impianti ricadono in area di intersezione***» talora «***interessata da rotatoria***» oppure che l'impianto ricade «***a meno di 20 mt. dalla segnaletica stradale di prescrizione***» oppure ancora che gli impianti «***andrebbero a interessare un tratto di strada in curva***»: i pareri negativi sono stati recepiti dalla allora Dirigente *ad interim* dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Elisabetta De Santis, che ha sottoscritto l'Accordo Transattivo e con note del 24 novembre 2016 ha comunicato alla "RT2" che non potevano essere accolte quelle 8 richieste specifiche prodotte in ottemperanza all'accordo transattivo del 25.07.2016.

Prima ancora della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, i 2 impianti di mt. 6 x 3 istallati in via Giacomo Matteotti erano stati già sanzionati con verbali del 9 ottobre 2014, a cui avevano fatto seguito due rispettive Ordinanze di rimozione emanate il 3 marzo 2015: malgrado l'Accordo Transattivo il Dirigente del Corpo di Polizia Locale il 4 novembre 2016 ha espresso parere negativo per violazione del Codice della Strada.

Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.comune.nettuno.roma.it
Area Economico-Finanziaria - Ufficio Tributi - 06/9850819 e mail ufficio.tributi@comune.nettuno.roma.it

Prot. 56225
Nettuno, 24 novembre 2016

Spett.le
RT2 srl
Via Don Minzoni, 83
00048 Nettuno RM

e p.c. Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale
Dott. Antonio Arancio
SEDE

e p.c. Al Dirigente Area LL.PP.
Ing. Benedetto Sajeva
SEDE

Oggetto: Richiesta autorizzazione installazione di n. 2 cartelli pubblicitari Prot. n. 50387 del 25.10.2016 – **Comunicazione diniego.**

In riferimento alla Vostra richiesta di cui all'oggetto, prodotta in ottemperanza all'accordo transattivo del 25.07.2016, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione/modifica di n. 2 cartelli pubblicitari monofacciali opachi aventi dimensione 4,00ml.x3,00ml., ubicati in Via Giacomo Matteotti,

si comunica

che la richiesta non può essere accolta, stante il parere negativo del Dirigente del Corpo di Polizia Locale - nota del 05.11.2016 rif.to P. 81/2016, pervenuto alla scrivente Area in data 10.11.2016 - recante la seguente motivazione:

"..in quanto gli impianti in questione andrebbero ad interessare un tratto di strada in curva e si troverebbero troppo vicini all'area di intersezione e pertanto espressamente vietati ai sensi dell'art. 23 C.d.S."

Distintamente.

Il Dirigente ad interim
dell'Area Economico Finanziaria
Avv. Elisabetta De Santis

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dott. **Luigi d'Aprano** in data 21 giugno 2017 ha emanato le Ordinanze di rimozione n. 191 e 192, provvedendo poi a far rimuovere d'ufficio entrambi gli impianti il successivo 26 luglio 2017.

Anche tutti i rimanenti suddetti impianti di mt. 6 x 3 sono stati poi sanzionati con Verbali di Violazione Amministrativa, che non hanno però fatto riferimento né alla violazione delle distanze minime prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada né alla violazione dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari: tutti i verbali fanno riferimento alla violazione dei commi 4 e 11 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 295/1992 e come motivazione portano la «***posa non autorizzata di pubblicità***» in quanto l'impianto sarebbe «***privo della prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno)***».

Ad ogni sanzione è aggiunta la seguente precisazione: «*Verbale redatto d'Ufficio a seguito di accertamenti sullo stato dei luoghi e titoli autorizzatori*», che invece il Comune si sarebbe persi, stando a quanto ha fatto sapere lo stesso Comandante dott. Antonio Arancio nel corso del colloquio avuto con il sottoscritto il 27 luglio 2017.

Ma i titoli autorizzativi invece ci sono e sono le autorizzazioni rilasciate originariamente alla "RT Affissi Stradali", che sono state regolarmente rinnovate ad ogni loro scadenza triennale dapprima dalla "RT2 Pubblicità e Servizi" anche quando è stata messa in liquidazione.

A titolo di esempio si porta il verbale n. 25246/C del 15 dicembre 2917, con cui è stato sanzionato uno dei 5 impianti istallati in via Ennio Visca di mt. 6 x 3 già convertito in 4 x 3, perché «***senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno)***».

Foto del censimento del Comune

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio Polizia Amministrativa

Demanio-Pubblicità-Polizia Tributaria

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Verb. N. 25246 -C

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

D. Lvo 30.04.92 n.285 (C.d.S.) e DPR n° 495 del 30.04.92

In data 15 dicembre 2017, alle ore 14.45, in via della Vittoria civ. n.2 c/o gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Nettuno, i sottoscritti M.llo Maggiore DE MARCO Massimo, M.llo Ord. PICA Stefano ed Agente ANGELELLI Manuela appartenenti al Corpo in intestazione, danno atto di aver accertato, il giorno 20 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore 16:55 in via E. Visca fronte civico 18, la violazione sotto descritta;

la responsabilità della violazione è da ascrivere a:

RT Srl di TIROCCHI Cristiana

Sede legale in Nettuno via Don Minzoni n° 83 – P.IVA 13238421005-

Legale rappresentante Sig.ra TIROCCHI Cristiana, TRCCST79C57E472R, nata a Latina il 17.03.1979 e domiciliata a Nettuno in via Campo Cerreto n° 30;

Descrizione della violazione:

Norma violata C.d.S. di cui all'art. 23 cc. 4 e 11 - Posa non autorizzata di pubblicità.

Quale installatore/proprietario collocava in località Nettuno (RM) in via E. Visca fronte civico n.18, su suolo pubblico, un cartello pubblicitario reclamizzante il messaggio pubblicitario "Auto Europa" delle dimensioni ml 4.00x3.00, senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno).

Copia del presente verbale verrà trasmessa all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Verbale redatto d'Ufficio a seguito di accertamenti sullo stato dei luoghi e titoli autorizzatori.

I VERBALIZZANTI

verbale_c.d.s.

Via della Vittoria , 2 – C.A.P. 00048 - TEL. 06/98.889.352 FAX 06/98.889.310

Codice Fiscale 02910820584 - Partita IVA 01133581007

INTERNET www.comune.nettuno.roma.it ✉ polizia.ambientale@comune.nettuno.roma.it

Per un opportuno confronto si porta di seguito l'autorizzazione originaria rilasciata dal Comune, anche per altri impianti.

COMUNE DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

Prot. N. 1547/Tec. Allegati N. li 7 Febbr. 1976

Risp. a nota N. del Div. Sez.

OGGETTO: Installazione Cartelli pubblicitari

SIG. TIROCCHI Rodolfo

Via Don Minzoni, 85

NETTUNO

e,p.c.

- AL COMANDO POLIZIA URBANA

SEDE

Con riferimento alla domanda che si riscontra, si autorizza l'installazione di n°8 (otto)cartelli pubblicitari come da foto allegate. n°5 (cinque)in via Ennio Visca, tratto da via Palermo a via Ancona a ridosso della recinzione delle F.F.S.S. dimensione degli impianti mt. 6 x 3 unifacciali.

n°1 (uno) cartello pubblicitario come da foto allegata in via Sangallo angolo vicolo della Fraternità. mt.2.50 x 2.00 unifacciale.

n°1 (uno)cartello pubblicitario come da foto allegata in via dei Tinozzi mt.1,50 x 2.00

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle norme legislative ed al pagamento della relativa tassa per l'installazione di cartelloni.

l'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni e vuole comunque che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO
Pier Luigi Simonetti

IL SINDACO
(Antonio Sc...ni)

PS/mr

La suddetta illecita motivazione di impianto pubblicitario del tutto abusivo sembra essere stata premeditata per sanzionare anche una seconda volta per lo più la "RT" o la "RT2" invece della "RT2 in liquidazione" ai sensi del comma 13-Bis dell'art. 23 del codice della Strada, che si applica per l'appunto «***in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione***» con il pagamento di una somma che prima partiva da 4.739,00 € e che dal 1 gennaio di quest'anno va da 4.843 € a 19.371 €.

A titolo di ulteriore esempio si porta l'impianto pubblicitario di mt. 6 x 3 istallato in via Rosa Luxemburg, alla intersezione con via della Seccia, con regolare autorizzazione per tale dimensione prot. n. 480/AP del 12 novembre 2002 (rilasciata anche per un altro impianto).

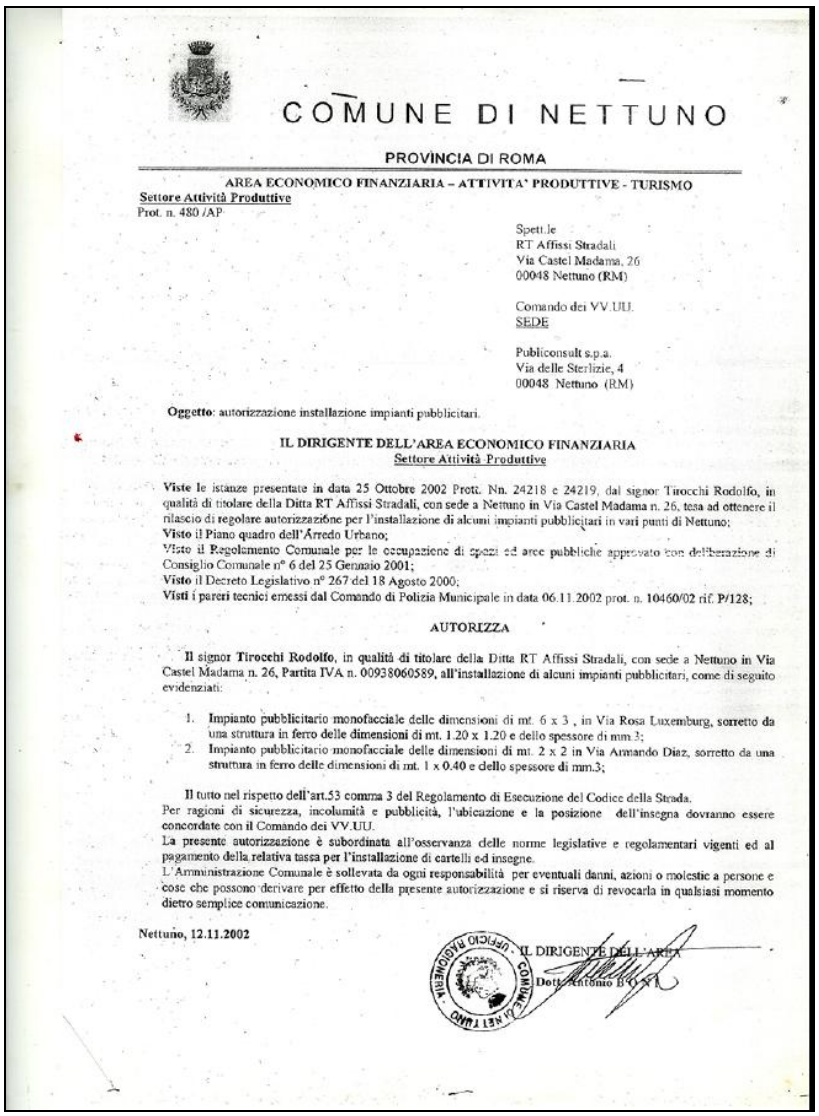

COMUNE DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO

Settore Attività Produttive

Prot. n. 480 /AP

Spett.le
RT Affissi Stradali
Via Castel Madama, 26
00048 Nettuno (RM)

Comando dei VV.UU.
SEDE

Publiconsult s.p.a.
Via delle Sterlizie, 4
00048 Nettuno (RM)

Oggetto: autorizzazione installazione impianti pubblicitari.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Attività Produttive

Viste le istanze presentate in data 25 Ottobre 2002 Prott. Nn. 24218 e 24219, dal signor Tirocchi Rodolfo, in qualità di titolare della Ditta RT Affissi Stradali, con sede a Nettuno in Via Castel Madama n. 26, tesa ad ottenere il rilascio di regolare autorizzazione per l'installazione di alcuni impianti pubblicitari in vari punti di Nettuno;
Visto il Piano quadro dell'Arredo Urbano;
Visto il Regolamento Comunale per le occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 25 Gennaio 2001;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000;
Visti i pareri tecnici emessi dal Comando di Polizia Municipale in data 06.11.2002 prot. n. 10460/02 rif. P/128;

AUTORIZZA

Il signor **Tirocchi Rodolfo**, in qualità di titolare della Ditta RT Affissi Stradali, con sede a Nettuno in Via Castel Madama n. 26, Partita IVA n. 00938060589, all'installazione di alcuni impianti pubblicitari, come di seguito evidenziati:

1. Impianto pubblicitario monofacciale delle dimensioni di mt. 6 x 3 , in Via Rosa Luxemburg, sorretto da una struttura in ferro delle dimensioni di mt. 1.20 x 1.20 e dello spessore di mm.3;
2. Impianto pubblicitario monofacciale delle dimensioni di mt. 2 x 2 in Via Armando Diaz, sorretto da una struttura in ferro delle dimensioni di mt. 1 x 0.40 e dello spessore di mm.3;

Il tutto nel rispetto dell'art.53 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
Per ragioni di sicurezza, incolumità e pubblicità, l'ubicazione e la posizione dell'insegna dovranno essere concordate con il Comando dei VV.UU.
La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti ed al pagamento della relativa tassa per l'installazione di cartelli ed insegne.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni, azioni o molestie a persone e cose che possono derivare per effetto della presente autorizzazione e si riserva di revocarla in qualsiasi momento dietro semplice comunicazione.

Nettuno, 12.11.2002

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Antonio BONI

Foto dell'originario impianto di mt. 6 x 3

L'impianto convertito in mt. 4 x 3 è stato sanzionato con Verbale n. 25268/C del 23 febbraio 2018, che lo considera del tutto abusivo perché privo di autorizzazione.

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio Polizia Amministrativa

Demanio-Pubblicità-Polizia Tributaria

Verb. N. 25268-C

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
D. Lvo 30.04.92 n.285 (C.d.S.) e DPR n° 495 del 30.04.92

In data 23 febbraio 2018, alle ore 14:35, in via della Vittoria civ. n.2 c/o gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Nettuno, i sottoscritti, Maggiore PAOLINI Franco ed Agente ANGELELLI Manuela appartenenti al Corpo in intestazione, danno atto di aver accertato, il giorno 29 del mese di Novembre dell'anno 2017 alle ore 11:50 in via Rosa Luxemburg intersezione via della Seccia, la violazione sotto descritta;

la responsabilità della violazione è da ascrivere a:

RT2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Sede legale in Nettuno (RM) via Don Minzoni n° 83 c.a.p. 00048
C.F. /P.IVA 10863381009

Amministratore/Liquidatore Sig.ra TIROCCHI Cristiana, C.F. TRCCST79C57E472R nata a Latina (LT) il 17.03.1979 e domiciliata in Nettuno (RM) Via Campoleone n° 2;

Descrizione della violazione:
Norma violata C.d.S. di cui all'art. 23 cc. 4 e 11 - Posa non autorizzata di pubblicità.
Quale installatore/proprietario collocava in località Nettuno (RM) in via Rosa Luxemburg intersezione via della Seccia, su suolo pubblico, un cartello pubblicitario delle dimensioni ml 4.00x3.00, reclamizzante il messaggio pubblicitario "RISPARMIO CASA", senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno).
Copia del presente verbale verrà trasmessa all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Verbale redatto d'Ufficio a seguito di accertamenti sullo stato dei luoghi e titoli autorizzatori.

I VERBALIZZANTI

verbale_c.d.s.

Via della Vittoria , 2 – C.A.P. 00048 - TEL. 06/98.889.352 FAX 06/98.889.310
Codice Fiscale 02910820584 - Partita IVA 01133581007
INTERNET www.comune.nettuno.roma.it ✉ polizia.ambientale@comune.nettuno.roma.it

Il suddetto verbale è stato impugnato presso la Prefettura di Roma con ricorso presentato il 28 aprile 2018: malgrado la sospensione della sua esecutività fino all'esito del ricorso, con Ordinanza n. 278 del 30 luglio 2018 il Dott. Luigi D'Aprano ha intimato la rimozione dell'impianto alla "RT2", anziché alla "RT2 in liquidazione", quale vera proprietaria dell'impianto.

In totale noncuranza della sospensione del procedimento, con verbale n. 26123/C dell'8 febbraio 2019 è stata sanzionata per 4.843,00 € stavolta la "RT2 in liquidazione" per mancata ottemperanza all'Ordinanza di rimozione n. 278 del 30.07.2018.

Più o meno allo stesso modo sono stati sanzionati come "abusivi" tutti gli impianti della "RT2 in liquidazione" che sono stati convertiti in impianti di mt. 4 x 3, mentre il Corpo di Polizia Locale deve a tutt'oggi sanzionare e far rimuovere i seguenti impianti di mt. 6 x 3, che sono sfuggiti al censimento operato dallo stesso Corpo di Polizia Locale.

Impianto all'incrocio di via Grandi-via Aldo Moro

Lo stesso impianto all'incrocio di via Grandi-via Aldo Moro

Impianto sulla Nettuno-Velleltri all'altezza di via Cantalice

Impianto sulla Nettuno-Velleltri all’altezza di via Cantalice

Scheletro di un impianto di mt. 6 x 3 in via S. Giacomo

Scheletro di un impianto di mt. 6 x 3 in via S. Giacomo

Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati dovrebbe far sanzionare e far rimuovere nell'immediato i 3 impianti di tali dimensioni mai sanzionati né rimossi d'ufficio.

Il Dott. Bruno Strati dovrebbe altresì far riconoscere come legittimi tutti gli impianti della "RT2 in liquidazione" di mt. 6 x 3 convertiti in impianti di mt. 4 x 3 nel rispetto dell'Accordo Transattivo che al riguardo è stato sottoscritto il 25 luglio 2016 dal comandante Antonio Arancio e dalla responsabile della "RT2 in liquidazione" Cristiana Tirocchi.

IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE

In allegato alla nota del Segretario Generale del 7.12.2017 è stato trasmesso l'elenco di 128 sanzioni elevate ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, che arrivano però fino al 25 ottobre 2017: con nota VAS prot. n. 33 del 9.12.2017 questa associazione ha chiesto di sapere se l'elenco dovesse essere aggiornato con i verbali di violazione amministrativa emanati dallo scorso 24 ottobre in poi oppure se gli impianti pubblicitari di cui è stata data informazione dovessero essere ancora sanzionati, benché ne fossero stati accertati i vizi di legittimità.

Con nota del Segretario Generale del 20 dicembre 2017 è stato fatto sapere che dopo il 25 ottobre 2017 «***sono stati redatti ulteriori 33 accertamenti di violazione amministrativa***», senza

però che ad essi avessero fatto seguito le dovute ordinanze di rimozione, che a tutto l'11 gennaio 2018 non risultavano pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune.

Nella relazione di servizio del nucleo di Polizia Locale del 30 gennaio 2018, allegata alla nota del Segretario Generale del 9 febbraio 2018 è stato fatto sapere che «*sui 38 verbali elevati successivamente alla data del 25 ottobre 2017, è stato avviato il procedimento che porterà alla rimozione, il tutto compatibilmente con tutte le altre attività svolte dall'ente*».

Con nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 questa associazione ha rilevato che «***i tempi burocratici che allungano oggettivamente i tempi della rimozione consentono di fatto il prosieguo impunito dello sfruttamento della pubblicità su tutti questi impianti***» per cui «***non si capisce pertanto perché questa volta l'amministrazione comunale non abbia provveduto ad oscurare i manifesti pubblicitari allo stesso modo di come ha fatto nella prima metà del 2016, applicandovi sopra le stesse strisce bianche con le scritte "AFFISSIONE ABUSIVA" o "PUBBLICITÀ NON AUTORIZZATA" o "IMPIANTO IRREGOLARE"***».

Per un opportuno confronto sulla diversità di comportamento, che c'è stata da parte del Corpo di Polizia Locale tra il passato ed il presente, gli impianti pubblicitari oscurati nella 1° metà del 2016 erano della "RT2 in liquidazione" contro cui è stata messa in atto una repressione non del tutto giustificata con un accanimento che sembra essere andato oltre i limiti consentiti dalla legge.

L'Accordo Transattivo che è stato sottoscritto il 25 luglio 2016 dal comandante Antonio Arancio e dalla responsabile della "RT2 in liquidazione" Cristiana Tirocchi prevedeva in via prioritaria la ricollocazione in ambiti equivalenti di tutti gli impianti anche di minori dimensioni istallati in posizioni in violazione del Codice della Strada.

In base all'accordo «***la RT2 srl in liquidazione viene autorizzata dal Comune di Nettuno a mantenere tutti gli impianti pubblicitari … ubicati sul territorio nettunense, previa regolarizzazione degli atti concessori***».

Il 4 novembre 2016 il geom. Massimo Palmero ha presentato la richiesta (registrata al protocollo del Comune n. 52005 di pari data) con cui la "RT2 in liquidazione" ha fatto «***istanza di rilascio delle opportune autorizzazioni amministrative relative agli impianti che dovranno essere reistallati al fine di ottemperare secondo i termini dell'accordo***» transattivo sottoscritto il 25 luglio 2016.

Ad appena tre giorni di distanza, il 7 novembre 2016 il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, che dovrebbe essere sempre il Dott. Antonio Arancio, ha espresso parere negativo su 24 impianti, sempre con la stessa identica motivazione che «*gli impianti ricadono in area di intersezione*» o che «*gli impianti ricadono in area di intersezione*» talora «*interessata da rotatoria*» oppure che l'impianto ricade «*a meno di 20 mt. dalla segnaletica stradale di prescrizione*» oppure ancora che gli impianti «*andrebbero a interessare un tratto di strada in curva*».

Anche stavolta i pareri negativi sono stati recepiti dalla allora Dirigente *ad interim* dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Elisabetta De Santis, che ha sottoscritto l'Accordo Transattivo e con note del 24 novembre 2016 ha comunicato alla "RT2" che non potevano essere accolte quelle richieste specifiche prodotte in ottemperanza all'accordo transattivo del 25.07.2016.

15 dei 24 impianti su cui è stato espresso parere negativo sono stati poi sanzionati, ma non per violazione del Codice della Strada, ma perché del tutto abusivi secondo la Polizia Locale, quando anche in tale caso così di fatto non è dal momento che trattasi di impianti regolarmente consentiti alla ditta "RT Affidi Stradali" con autorizzazioni triennali poi rinnovate alla loro scadenza dalla "RT2 Affissioni e Pubblicità" anche quando è stata messa in liquidazione.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito l'autorizzazione n. 18402/UTC rilasciata il 5 dicembre 1991 alla ditta "RT Affidi Stradali" per un impianto di mt. 2,50 x 2,00 istallato in via

Santa Barbara (intersezione via Adda): l'autorizzazione è stata peraltro rilasciata anche per altri 5 impianti.

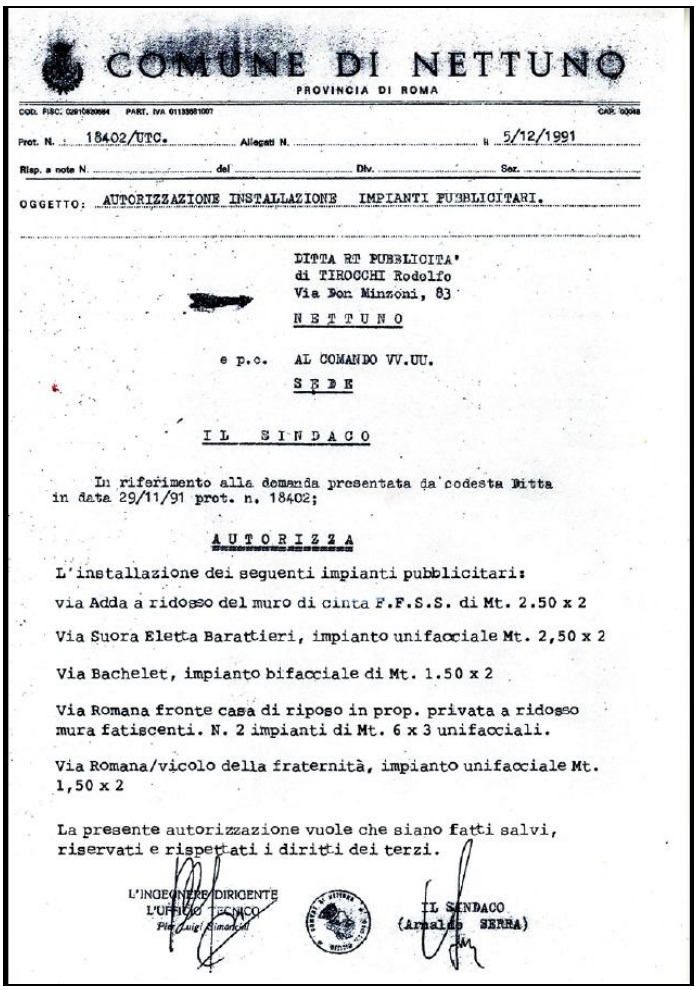

COMUNE DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

Prot. N. 18402/UTC. Allegati N. li 5/12/1991

Risp. a note N. del Div. Sez.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI.

DITTA RT PUBBLICITA'
di TIROCCHI Rodolfo
Via Don Minzoni, 83
N E T T U N O

e p.c. AL COMANDO VV.UU.
S E D E

I L S I N D A C O

In riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta in data 29/11/91 prot. n. 18402;

A U T O R I Z Z A

L'installazione dei seguenti impianti pubblicitari:

via Adda a ridosso del muro di cinta F.F.S.S. di Mt. 2.50 x 2

Via Suora Eletta Barattieri, impianto unifacciale Mt. 2,50 x 2

Via Bachelet, impianto bifacciale di Mt. 1.50 x 2

Via Romana fronte casa di riposo in prop. privata a ridosso mura fatiscenti. N. 2 impianti di Mt. 6 x 3 unifacciali.

Via Romana/vicolo della fraternità, impianto unifacciale Mt. 1,50 x 2

La presente autorizzazione vuole che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO
Pier Luigi Almanzi

IL SINDACO
(Arnaldo SERRA)

Per il suddetto impianto, così come per gli altri 14, è stata poi emanata dal Dott. Luigi D'Aprano la rispettiva Ordinanza di rimozione.

Il 13 dicembre 2017 il suddetto impianto è stato poi rimosso assieme ai seguenti altri 10 impianti: uno in piazza IX settembre (intersezione via Cristoforo Colombo), uno in via Santa Maria (intersezione via Armando Diaz), uno in via Santa Maria (intersezione via Capitan Donati), uno in via Santa Maria (intersezione via Orvino), uno in via Acciarella (intersezione via Ofanto), uno in via della Liberazione (intersezione via Lipari), uno in via della Liberazione (intersezione via dell'Olmo), due in via Cervino (intersezione via Pocacqua), uno in via Pansè (intersezione via Miglioramento).

Per tutti i suddetti 11 impianti rimossi è stata poi applicata una ulteriore sanzione di 4.739,00 € ai sensi del comma 13-bis dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, che si può e si deve applicare – come già detto – esclusivamente agli impianti abusivi e non certo a quelli muniti di regolare autorizzazione.

Va per di più messo in grande risalto che l'impianto di mt. 1,50 x 2,00 in piazza IX settembre è stato rimosso quando per esso il 5 ottobre 2017 sembra essere stato accolto dalla Prefettura di Roma il ricorso con cui la "RT2" ha impugnato la prima delle due Ordinanze emanate dal Dott. Luigi D'Aprano.

Ai rimanenti 9 impianti per i quali è stato espresso parere negativo non sembra aver fatto seguito fino ad oggi nessun Verbale di Violazione Amministrativa, che è stato invece comminato

a quasi tutti gli altri impianti di dimensioni inferiori ai mt. 6 x 3, per i quali il 4 novembre 2016 era stata presentata istanza di eventuale ricollocazione: è stato fatto tutto con un accanimento sistematico quanto metodico che è andato ben oltre l'eccesso di potere, rasentando in più casi la più completa illegalità.

Da tutta la documentazione che è stata messa a disposizione della associazione VAS, per una sua attenta ed approfondita analisi sono venuti fuori i seguenti numeri impressionanti, che danno una visione esauriente del grado a cui è arrivato l'accanimento sistematico nei confronti della "RT" e della "RT2 in liquidazione", dapprima ad opera del Corpo di Polizia Locale e poi da parte del Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria Dott. Luigi D'Aprano.

Dei 180 impianti elencati nell'Accordo Transattivo ben 147 sono stati fatti oggetto di un provvedimento, quasi a lasciare intendere che il parco impianti della "RT2 in liquidazione" sia del tutto abusivo per l'80%: sono stati a tutt'oggi comminati la bellezza di 171 Verbali di Violazione Amministrativa, di cui 27 elevati una seconda volta ai sensi del comma 13-bis, per un importo ognuna di 4.739,00 € (fino alla fine dell'anno scorso) e di 4.843,00 € dal 1 gennaio 2019, per un valore complessivo di circa 130.000,00 €, a cui deve aggiungersi l'importo minimo delle sanzioni che da 419,00 € è ora arrivato a 431,00 €, per un valore complessivo di ulteriori 70.000,00 € circa.

Sono state fin qui emanate dal Dott. Luigi D'Aprano 66 Ordinanze di rimozione, di cui 14 ripetute a vario titolo.

Sono stati fin qui presentati alla Prefettura di Roma 130 ricorsi circa, di cui 8 doppi, nei casi cioè di uno stesso impianto sanzionato due volte: per molti di questi ricorsi si è già formato o si sta formando il silenzio-accoglimento, che darà diritto ad una sicura richiesta di risarcimento dei danni.

Si riportano di seguito una serie di prove evidenti che attestano più oggettivamente un accanimento metodico che sembra motivato dalla sempre più evidente intenzione di colpire il monopolio raggiunto dalla ditta "RT Affidi Stradali" ed ereditato dalla "RT2 in liquidazione", certificato dallo stesso Corpo di Polizia Locale con il seguente grafico.

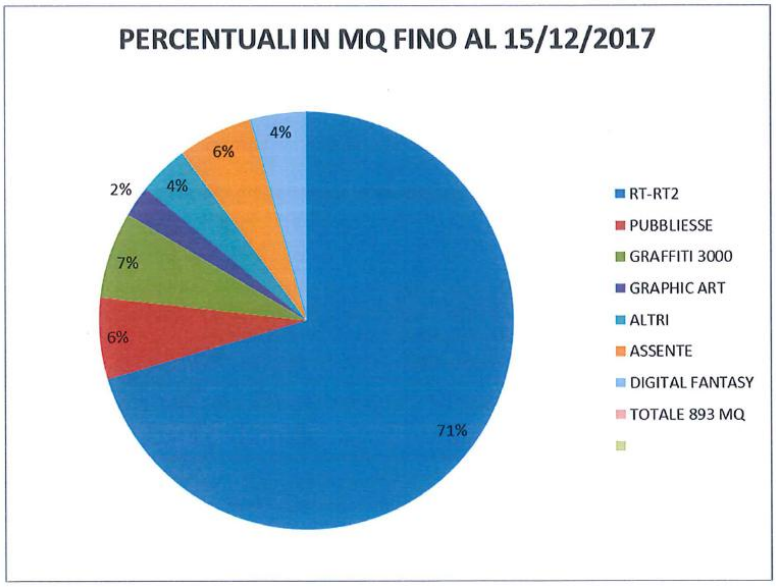

Per far perdere i contratti di pubblicità che ha stipulato con tutta una serie di inserzionisti la "RT2", che nello stesso Accordo Transattivo è descritta come una società che «*svolge la propria attività imprenditoriale nell'ambito della comunicazione mediante la realizzazione di campagne pubblicitarie, avvalendosi di strutture fisse e mobili per la diffusione dei relativi messaggi*»,

costituite dal parco impianti della "RT2 in liquidazione", il Corpo di Polizia Locale si è spinto fino al punto di sanzionare una serie di inserzionisti, in violazione di quanto dispone al riguardo il comma 13-bis dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, ai sensi del quale «*nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione*».

La suddetta disposizione è stata violata per ben 2 volte, dapprima perché sono stati sanzionati sia il proprietario che l'inserzionista con due distinti verbali i seguenti impianti:

- impianto pubblicitario di mt. 1,50 x 2,00 istallato in via Santa Maria Goretti (altezza civico 102) - con verbale n. 25345/C del 23 febbraio 2018 è stato sanzionato il rappresentante legale della "Super Elite", mentre con successivo verbale n. 25352/C sempre dello stesso giorno 23 febbraio 2018 è stata sanzionata anche la sig.ra Cristiana Tirocchi come rappresentante legale peraltro della "RT";

- impianto pubblicitario di mt. 2,50 x 2,00 istallato in via Ennio Visca (intersezione piazza IX settembre fronte civico 2) - con verbale n. 25863/C del 13 dicembre 2017 è stato sanzionato il rappresentante legale della "Risparmio Casa-Ricagest", mentre con successivo Verbale n. 26116/C del 7 gennaio 2019 è stata sanzionata anche la sig.ra Cristiana Tirocchi come rappresentante legale peraltro della "RT", quando per di più a quel momento l'impianto era utilizzato da un altro inserzionista.

Ben conoscendo il presunto autore della violazione, desumibile se non altro dalle cimase con la scritta "RT" affisse in testa ad ogni impianto della "RT2 in liquidazione", il corpo di Polizia Locale ha invece sanzionato soltanto gli inserzionisti nei seguenti ulteriori quattro casi:

- impianto di mt. 3,00 x 2,00 istallato in via Acciarella (fronte civico ex n. 30), sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n. 25318/C del 23 febbraio 2018 notificato al rappresentante legale della "Antium Casa" S.r.l.;

- impianto di mt. 1,30 x 1,80 istallato in via Scipione Borghese (intersezione via Ugo La Malfa), sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n. 25359/C del 23 febbraio 2018 notificato al rappresentante legale della "Risparmio Casa-Ricagest", a cui è stata notificata anche l'Ordinanza di rimozione del Dott. Luigi D'Aprano n. 136 del 12 aprile 2018;

- impianto di mt. 4,00 x 3,00 istallato in via Aldo Moro (intersezione via Cannucciari), sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n. 25405/C dell'8 marzo 2018 notificato al rappresentante legale della "Kinsale Società Cooperativa", che il successivo 4 aprile ha chiesto l'archiviazione del verbale perché l'impianto appartiene alla "RT": ciò nonostante, il Dott. Luigi D'Aprano ha emanato ugualmente l'Ordinanza di rimozione n. 150 del 20 aprile 2018;

- impianto di mt. 1,30 x 1,80 istallato in via Scipione Borghese (intersezione via Lombardia), sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n. 25347/C del 23 febbraio 2018 notificato al rappresentante legale della "Risparmio Casa-Ricagest", a cui è stata notificata anche l'Ordinanza di rimozione del Dott. Luigi D'Aprano n. 274 del 30 luglio 2018.

Come ulteriore violazione di legge, con le suddette Ordinanze n. 136 del 12.4.2018, n. 150 del 20.4.2018 e n. 274 del 30.7.2018 il Dott. Luigi D'Aprano ha intimato la rimozione degli impianti, anziché dei manifesti su cui è stata fatta la pubblicità: il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati dovrebbe pertanto pretendere l'esercizio del potere di autotutela, facendo annullare per mancanza totale dei presupposti giuridici tutti i suddetti 8 verbali notificati agli inserzionisti e le 3 Ordinanze di rimozione notificate sempre agli inserzionisti.

L'accanimento sistematico contro gli impianti della "RT2 in liquidazione" è arrivato al punto di notificarle 2 verbali di accertamento di violazione addirittura per impianti che non sono nemmeno di sua proprietà e precisamente:

- impianto di mt. 3,00 x 2,00 istallato in via Scipione Borghese (intersezione via G. Canducci), con pubblicità della "MILLEGOMME", sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n.

25481/C del 18 maggio 2018, che la "RT2" ha comunque impugnato presso la Prefettura di Roma. Ciò nonostante, il Dott. Luigi D'Aprano ha emanato l'Ordinanza di rimozione n. 272 del 30 luglio 2018, a cui ha fatto seguito un nuovo verbale n. 26110/C del 28 dicembre 2018, di 4.739,00 € per non avere ottemperato all'Ordinanza.

Foto del censimento

- impianto di mt. 2,00 x 2,40 istallato in via Dante Canducci (altezza civico 72, su suolo privato), con pubblicità della palestra "Enea's", sanzionato come abusivo per 422,00 € con verbale n. 25376/C del 1 marzo 2018, notificato alla "RT" a cui poi è stata comunicata l'Ordinanza di rimozione n. 280 del 30 luglio 2018. Stando a quanto fatto sapere dalla rappresentante legale della "RT2 in liquidazione", da diversi anni l'impianto è diventato di proprietà della palestra "Enea's".

Foto del 2018 tratta da Street View di Google Maps che lascia vedere l'impianto senza cimasa in quanto divenuto di proprietà della palestra "Enea's"

Foto del censimento del Comune con cimasa RT, che lascia supporre che la foto sia stata scattata prima dell'anno 2018 o che costituisca addirittura un fotomontaggio

Una ulteriore prova dell'accanimento sistematico viene dalle folate con cui sono stati elevati i Verbali di Accertamento di Violazione: basti dire che, malgrado la dichiarata disponibilità di appena 4 unità per tale tipo lavoro, sono stati elevati 13 verbali sia il 1 che l'8 marzo 2018, mentre nella sola giornata del precedente 23 febbraio 2018 sono stati redatti ben 41 verbali, a chiara dimostrazione di avere spaziato per l'intera città di Nettuno con il premeditato intento di sanzionare esclusivamente gli impianti della "RT2 in liquidazione".

La foga con cui si è verificato questo accanimento ha portato il Corpo di Polizia Locale a sanzionare come del tutto abusivi addirittura gli impianti della "RT2 in liquidazione" istallati ai bordi delle strade provinciali con conseguente autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Roma e non dal Comune di Nettuno.

A titolo esemplificativo si porta l'impianto di mt. 1,50 x 2,00 istallato in via Santa Maria Goretti (altezza civico n. 137) sanzionato con Verbale n. 25336/C del 23 febbraio 2018.

Foto del censimento del Comune

Un'ultima riprova dell'accanimento che il Corpo di Polizia Locale ha riservato alla "RT2 in liquidazione" viene dalla proposta di modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, trasmessa il 21 giugno 2018 al Comandante Antonio Arancio dal Maresciallo Maggiore Massimo De Marco: prevede fra l'altro che "*al fine di salvaguardare la libera impresa e la concorrenzialità commerciale, nonché impedire qualunque regime di monopolio, ogni ditta non potrà detenere per ogni ambito più del 25% delle concessioni assentibili*".

La proposta di modifica è chiaramente rivolta alla ditta "RT-RT2" (oltre che alla ditta proprietaria in esclusiva delle fioriere con cartello pubblicitario) che secondo il Corpo di Polizia Locale detiene attualmente il 71% delle concessioni e che dovrebbe ridurre ad un quarto la proprietà dei suoi impianti pubblicitari, senza una norma retroattiva che specifichi di quali e quanti impianti si dovrebbe privare, pur essendo titolare di regolari concessioni assentite dal Comune per tutti i suoi impianti.

A parte i pareri negativi espressi su un numero limitato di impianti, è rimasta aperta l'istruttoria relativa ai rimanenti impianti della "RT2 in liquidazione" per i quali era stata chiesta la regolarizzazione.

Lasciando intendere che la pratica era ancora in atto, il 18 novembre 2016 come Dirigente del Corpo di Polizia Locale-Servizio Attività Produttive O.S.P. il Dott. Antonio Arancio ha trasmesso alla "RT2" una nota istruttoria della documentazione relativa alle domande di nuova istallazione, in cui rileva delle incongruenze, senza però chiedere documentazione integrativa.

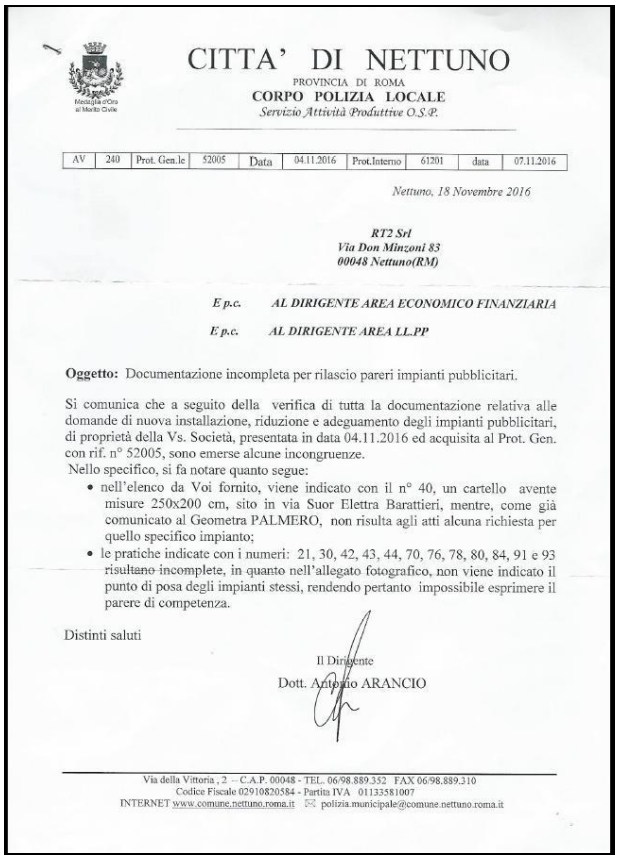

CITTA' DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio Attività Produttive O.S.P.

AV	240	Prot. Gen.le	52005	Data	04.11.2016	Prot.Interno	61201	data	07.11.2016

Nettuno, 18 Novembre 2016

RT2 Srl
Via Don Minzoni 83
00048 Nettuno(RM)

E p.c. ***AL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA***

E p.c. ***AL DIRIGENTE AREA LL.PP***

Oggetto: Documentazione incompleta per rilascio pareri impianti pubblicitari.

Si comunica che a seguito della verifica di tutta la documentazione relativa alle domande di nuova installazione, riduzione e adeguamento degli impianti pubblicitari, di proprietà della Vs. Società, presentata in data 04.11.2016 ed acquisita al Prot. Gen. con rif. n° 52005, sono emerse alcune incongruenze.

Nello specifico, si fa notare quanto segue:

- nell'elenco da Voi fornito, viene indicato con il n° 40, un cartello avente misure 250x200 cm, sito in via Suor Elettra Barattieri, mentre, come già comunicato al Geometra PALMERO, non risulta agli atti alcuna richiesta per quello specifico impianto;
- le pratiche indicate con i numeri: 21, 30, 42, 43, 44, 70, 76, 78, 80, 84, 91 e 93 risultano incomplete, in quanto nell'allegato fotografico, non viene indicato il punto di posa degli impianti stessi, rendendo pertanto impossibile esprimere il parere di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Antonio ARANCIO

Via della Vittoria, 2 – C.A.P. 00048 - TEL. 06/98.889.352 FAX 06/98.889.310
Codice Fiscale 02910820584 - Partita IVA 01133581007
INTERNET www.comune.nettuno.roma.it polizia.municipale@comune.nettuno.roma.it

Lo ha fatto dopo che lo stesso Corpo di Polizia Locale aveva detto al geometra della "RT2" Massimo Palmero che sarebbe stato lo stesso Corpo a scegliere le nuove posizioni su cui ricollocare gli impianti risultati in violazione del Codice della Strada.

Con nota prot. n. 53283 del 27 settembre 2017 il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Dott. Luigi D'Aprano ha comunicato alla "RT2" che «***le richieste non possono essere evase giacché prive dei pareri e dei N.O. tecnici necessari al rilascio della autorizzazione all'istallazione***».

Dando seguito ad un 1° sollecito della "RT2" registrato al prot. n. 73048 del 29.12.2017, con nota del 3 gennaio 2018 il Dott. Antonio Arancio ha comunicato che «***a seguito delle richieste pervenute in data 25/10/2016 prot. 50837 e in data 04/11/2016 prot. 52005, lo scrivente comando ha provveduto per quanto di propria competenza ad esprimere i propri pareri ai soli fini del Codice della Strada, inviandoli agli uffici comunali competenti, per i successivi pareri in merito alla regolarità tecnico, regolamentare, tributaria, propedeutici al rilascio dell'atto finale.***»

Facendo riferimento ad una nota del Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria prot. n. 61750 del 6.11.2018 – con nota prot. n. 33 del 14 novembre 2018 il Dott. Antonio Arancio ha fatto sapere che «***questo Comando conferma quanto già comunicato con nota P/04 del 03/01/2018 che ad ogni buon fine si allega in copia***».

A lasciar intendere la piena validità dell'Accordo Transattivo è stata anche l'Area Lavori Pubblici e Manutenzione, competente in materia di occupazione di suolo pubblico, che in merito alle richieste presentate il 4 novembre 2016 ha comunicato che il nulla osta tecnico non poteva essere rilasciato e che la pratica non poteva essere istruita e rimaneva sospesa per 120 giorni, entro i quali la "RT2" avrebbe dovuto presentare documentazione integrativa.

Il suddetto particolare lascia di per sé intendere come fosse molto difficile, per non dire impossibile, rispettare l'arco di tempo concesso - comunque in modo non perentorio - di appena tre mesi, per giunta a partire dall'estate.

Ad un ulteriore sollecito a concludere il procedimento amministrativo avviato il 4 novembre 2016, che è stato registrato al prot. n. 66080 del 27 novembre 2018, ha dato seguito il 18 dicembre 2018 il Dott. Antonio Arancio per comunicare alla "RT2" che «*l'Accordo Transattivo, poi reso pubblico con Determina Dirigenziale n. 136 del 10 agosto 2016, a parere dello scrivente ha perso la sua validità ed efficacia, dal momento che è stato disatteso dalla S.V. in tutte le condizioni da esso poste*».

Nella stessa nota il Dott. Antonio Arancio sostiene che la riduzione degli impianti di mt. 6 x 3 costituiva una «*operazione che comunque doveva essere effettuata sempre a seguito della acquisizione dell'autorizzazione e/o concessione ex regolamento*», ma più avanti precisa che l'istanza di riduzione degli impianti andava presentata «*a mantenimento della quota per quelli eventualmente autorizzati, prima dell'adozione del Regolamento del 2013*», ammettendo che per questi ultimi (vale a dire per tutti gli impianti di mrt. 6 x 3 della "RT2 in liquidazione" regolarmente autorizzati) non c'è bisogno di nessuna nuova autorizzazione, ma – come fatto già prima a Roma – era sufficiente operare la conversione di questi impianti comunicando l'avvenuta riduzione al Comune proprio ai fini di rettificare l'originaria autorizzazione rilasciata per una superficie espositiva di complessivi 18 mq. (6 x 3) per una ridotta superficie ora di complessivi 12 mq. (4 x3), di cui pagare ogni anno l'imposta comunale sulla pubblicità.

Riguardo alla pretesa che «*la Polizia Locale individuasse la sede opportuna per la ricollocazione degli impianti*», con la suddetta nota il Dott. Antonio Arancio ha chiarito infine una volta per tutte che «*questo comando ha il solo compito mansionale di esprimere il parere di conformità ex C.D.S. come fatto per la totalità delle vostre richieste*» quando invece è stato espresso parere negativo solo su una minima parte di esse.

Alla luce di quanto è poi successo e sta ancora succedendo, l'aspetto più paradossale dell'Accordo Transattivo, che la "RT2 in liquidazione" non aveva come non ha tuttora alcun interesse né vantaggio a non rispettare, è che la sua sottoscrizione sembra essere servita proprio per l'esatto scopo opposto di fare in modo che non venisse comunque rispettato: questa

interpretazione teutonica dell'Accordo Transattivo, con un termine di tempo si ribadisce non affatto perentorio, che non ha voluto prendere nella benché minima considerazione l'opportunità di considerare la regolarizzazione di tutti gli impianti della "RT in liquidazione" anche dopo la scadenza dei tre mesi, è stata sfruttata soprattutto da parte del Corpo di Polizia Locale per far mettere in atto un'operazione tuttora in corso mirata a far rimuovere il maggior numero possibile di impianti della "RT in liquidazione" con un accanimento che rasenta una vera e propria persecuzione.

Pertanto si dovrebbe in conclusione far annullare tutti i Verbali di Accertamento di Violazione e le corrispondenti Ordinanze di rimozione degli impianti di cui venga dimostrato il rilascio della dovuta autorizzazione (anche della Provincia di Roma e non del Comune di Nettuno) regolarmente rinnovata ad ogni scadenza triennale.

Si dovrebbe far annullare inoltre tutti i Verbali di Accertamento di Violazione e le corrispondenti Ordinanze di rimozione degli impianti notificate agli inserzionisti della "RT2".

IMPIANTI PUBBLICITARI IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Come già messo in evidenza precedentemente, il Corpo di Polizia Locale ha espresso parere negativo a 27 impianti pubblicitari della "RT2 in liquidazione" perché in violazione del Codice della Strada, senza poi sanzionarli per questa specifica violazione, che non hanno invece mai accertato per tutti gli altri impianti pubblicitari istallati a Nettuno, di cui si porta di seguito un campionario.

Palina in piazza Cesare Battisti
davanti alle strisce pedonali (art. 7 del Regolamento)

Palina con orologio in via Giacomo Matteotti
che sembra a meno di 30 metri dalla intersezione con piazza Cesare Battisti
(art. 7 del Regolamento)

Palina in via Antonio Gramsci
A meno di 30 metri della strisce pedonali (art. 7 del Regolamento)

Palina in piazza S. Francesco angolo via della Vittoria quasi di fronte al Comando dei Vigili

La posizione della suddetta palina ricade all'incrocio di Piazza S. Francesco con via della Vittoria e quindi in violazione della distanza minima prescritta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dal Regolamento comunale: forse per tali motivi è stata rimossa, ma poi reinstallata nella notte del 18 marzo 2019.

Operazione di reinstallazione della palina

La palina reinstallata

Alla palina è stata affissa la seguente targhetta che riporta gli estremi di una autorizzazione di cui sarebbe opportuno verificare la rispondenza al vero.

La scadenza dichiarata del 19 febbraio del 2020 sarebbe la 6° scadenza triennale

Impianti con affissioni comunali in via Zaccaria Negroni
all'incrocio con via dell'Olmata
(in curva ed a ridosso di strisce pedonali)

Impianto che non risulta sanzionato in via San Giacomo all'altezza di un incrocio, con sullo sfondo un impianto della "RT2 in liquidazione" che è stato invece sanzionato

In primo piano impianto della "RT2 in liquidazione" sanzionato in via San Giacomo altezza civico n. 10, con sullo sfondo a sinistra un impianto istallato in curva che non risulta invece sanzionato

Impianto in via Armando Diaz-via Santa Maria (foto del censimento) che non risulta sanzionato

tre impianti in via Armando Diaz-via Santa Maria di cui risulta sanzionato soltanto quello della "RT2 in liquidazione" (in primo piano)

Si dovrebbe far rimuovere tutti gli impianti (ed in particolare le paline con o senza orologio) autorizzati dal Comune, ma in posizioni che risultano oggi in violazione delle distanze minime prescritte dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, consentendone la ricollocazione a debita distanza esclusivamente per quelli regolarmente autorizzati dal Comune.

Si dovrebbe in particolare consentire la ricollocazione di tutti gli impianti della "RT2 in liquidazione" che ricadano nella stessa casistica, nel rispetto dell'Accordo Transattivo che al riguardo è stato sottoscritto il 25 luglio 2016 dal comandante Antonio Arancio e dalla responsabile della "RT2 in liquidazione" Cristiana Tirocchi.

FIORIERE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Impianti segnalati nel documento allegato alla nota VAS port. n. 18 del 19 ottobre 2017

Fioriera a fianco del palazzo comunale

Fioriere in piazza Mazzini

Con la suddetta nota congiunta del Comune del 7.12.2017 è stato fatto sapere che «***a giorni verranno rimosse le strutture pubblicitarie all'interno delle fioriere, per le quali non sono più vigenti le convenzioni con le quali erano state istallate***»: con nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017 questa associazione ha replicato che «***dall'art. 15 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari risulta che anche questo particolare tipo di affissione pubblicitaria è soggetto ad "autorizzazione" (triennale) e non a "convenzione", per cui si chiede di avere chiarimenti al riguardo anche con riferimento all'Ambito 1 (presumibile centro storico e fascia costiera) entro il quale ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento non sono ammesse le fioriere.***»

In allegato ad una nota del Segretario Generale del 20 dicembre 2017 è stato allegato un referto del nucleo della Polizia Locale incaricato del 19.12.2017, a firma del Maresciallo Maggiore Massimo De Marco ed il Maggiore Franco Paolini che hanno fatto sapere che per tutte le fioriere segnalate da VAS «***è stata richiesta l'emissione di provvedimenti di rimozione***», che quindi non rientrano fra i 33 verbali di violazione amministrativa già emanati dal 26 ottobre 2017 al 19 dicembre 2017.

Con nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 questa associazione ha chiesto «***di sapere per quali ragioni non si è proceduto secondo quanto prescrive l'art. 23 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari.***»

In allegato ad una nota del 9 febbraio 2018 del Segretariato Generale è stata allegata una "*Relazione di servizio*" del 30 gennaio 2018 redatta dal Comando di Polizia Locale di Nettuno, a firma del maggiore Franco Paolini, che hanno fatto sapere che «***gli impianti sulle fioriere sono stati censiti e sanzionati, è stata emessa ordinanza di rimozione***».

Con nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 questa associazione ha fatto notare che le fioriere non hanno parte del censimento dei 226 impianti pubblicitari effettuato dal mese di ottobre 2017 al mese di febbraio del 2018 e che «*sul sito del Comune il 12 gennaio 2018 è stata pubblicata l'Ordinanza Dirigenziale n. 5 del giorno precedente 11 gennaio 2018 con cui il Dott. Luigi D'Aprano ha ordinato alla rappresentante legale della società B4 WEB Srl la rimozione di 40 fioriere con pannello pubblicitario bifacciale delle dimensioni di cm. 140x100,* ***che non risultano però sanzionate ma soltanto "accertate" con nota del 15/11/2017 del Dirigente del Corpo di Polizia Locale, pervenuta al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria in data 20/11/2017 prot. int. n. 1364***.»

Si mette in evidenza che la segnalazione fatta da questa associazione non ha inteso nella maniera più assoluta ritenere abusive le fioriere, ma ha chiesto sostanzialmente di riposizionare solo quelle risultanti a ridosso delle strisce pedonali alla distanza prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

FIORIERE REGOLARI

Fioriera regolare in via Giacomo Matteotti

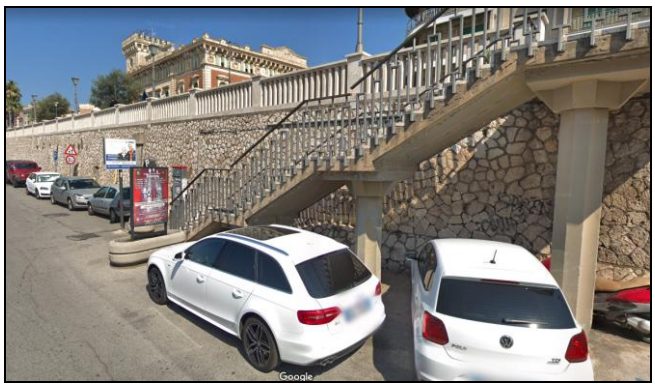

Foriera in via Amerigo Vespucci

Riguardo al suddetto provvedimento questa associazione ha infatti fatto notare che «***nell'Ordinanza che non dovrebbe essere cumulativa, ma riferita ad ognuno dei suddetti 40 impianti pubblicitari su fioriere, non figurano citati i Verbali di Accertamento di Violazione che il Corpo di Polizia Locale deve comunque redigere per ognuno dei suddetti 40 impianti, così come prescrive l'art. 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari***».

Il sottoscritto ha avuto dal sig. Maurizio Graziani, proprietario originario delle fioriere con impianti pubblicitari, una serie di documentazioni ed informazioni sulla base delle quali ha autorizzato il sottoscritto a fare la seguente relazione.

La storia delle Fioriere con impianti pubblicitari risale all'anno 2000: in seguito infatti ai diversi sopralluoghi sul territorio comunale effettuati dal Sig. Graziani Maurizio insieme all'allora Capitano dei Vigili Giorgio Costantini, il 10 gennaio 2000 sono state individuate 42 posizioni idonee per istallare sul territorio comunale di Nettuno delle fioriere con pannello pubblicitario bifacciale in accordo con il comando dei vigili urbani e dell'amministrazione comunale e per la salvaguardia dei pedoni.

Va fatto presente che a quel momento erano pienamente in vigore tanto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 con cui è stato emanato il Codice della Strada e che all'art. 23 ha disciplinato la "*pubblicità sulle strade e sui veicoli*" quanto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 con cui è stato poi emanato il "*Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada*", che ha prescritto delle distanze minime per il corretto posizionamento degli impianti pubblicitari (compresi quelli a ridosso delle strisce pedonali, di cui è stata ignorata del tutto la normativa).

Va messo inoltre in evidenza che a quell'epoca **non** risultava ancora vigente il "*Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari*" in quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 4 aprile 2013 e che all'art. 10 prevede espressamente le "***fiorire con impianti pubblicitari***", posizionabili in tutto il territorio del Comune di Nettuno tranne che nell'ambito 1 (zona borgo medievale).

Questo spiega presumibilmente perché, successivamente al rilascio delle autorizzazioni inerenti le fioriere con annesso cartello pubblicitario, con prot. n. 2486 del 17 dicembre 2002 è stato registrato il **Disciplinare tra il Comune di Nettuno e la ditta "3M NET 1" S.r.l.**, di cui era amministratore il sig. Maurizio Graziani: il Disciplinare prevede la sistemazione, manutenzione e innaffiamento, con il relativo cambio di fiori almeno 2 volte l'anno, di 278 fioriere di vari modelli e di 157 vasi di due tipi.

Il Comune di Nettuno oltre che per le 40 fioriere autorizzate e di proprietà della 3M NET1 ha concesso di poter istallare inoltre sul territorio del Comune di Nettuno n. 80 pali per stendardi, n. 08 pali per striscioni, n.21 cartelli poster, n.20 + 20 (vecchie) paline pubblicitarie, rifacimento paline fermata autobus come da progetto allegato.

Si ribadisce che le ubicazioni delle fiorire con pannello pubblicitario sono state scelte dal Comune che non ha badato alla "*conformità al vigente Codice della Strada*" e che le ha invece utilizzate per assicurare situazioni di pericolo, come ad esempio in via Genova dove è stato richiesto dai vigili il posizionamento di due fioriere con pannello pubblicitario a chiusura della strada perché in pericolo di sprofondamento o il posizionamento a ridosso di strisce pedonali per impedire la sosta selvaggia delle automobili a protezione dei pedoni.

Fioriere con impianti pubblicitari in via Genova

In attuazione del Disciplinare sono state rilasciate alla 3M NET 1 40 distinte autorizzazioni per altrettante fiorire con pannelli pubblicitari**.**

Con la finalità di restringere il suo campo di attività il 20 luglio del 2012 la ditta "3M NET 1" ha cambiato denominazione sociale in "**INFOTEC Italia**", mantenendo quindi la stessa partita IVA e lo stesso Codice Fiscale ed ereditando di diritto sia il Disciplinare che le 40 autorizzazioni rilasciate per le altrettante fiorire con pannello pubblicitario, di cui ha acquisito quindi la proprietà.

Una conferma indiretta della validità sia del Disciplinare che delle 40 autorizzazioni per 40 fioriere con pannello pubblicitario, passate di proprietà in capo alla "INFOTEC Italia", viene dallo stesso Comune di Nettuno che non ha mai contestato fino alla fine del 2017 il cambio di denominazione sociale, anche perché regolarmente comunicato alla amministrazione comunale.

Un riscontro ulteriore in tal senso viene dai 110 Verbali di Accertamento di Violazione con cui sono stati sanzionati dal 22 aprile 2014 al 25 ottobre 2017 una serie di impianti pubblicitari di varie ditte fra cui non figurano né la "3M NET 1" né la "INFOTEC Italia", a conferma della regolarità di tutte le fioriere con impianti 'pubblicitari.

La B4WEB s.r.l., società affermata ed operante sul territorio oltre che fornitrice del Comune di Nettuno ed iscritta al Mepa di cui amministratore unico è a tutt'oggi la sig.ra Marina Barbati, ha in seguito manifestato l'interesse di voler acquistare le suddette fioriere inviando il successivo **08 gennaio 2018** una lettera pec indirizzata al Sindaco del Comune di Nettuno per chiederne la voltura.

Con nota prot. n. 29 del 26 gennaio 2018 a firma del Dirigente della Polizia Locale Dott. Antonio Arancio e del Maresciallo Maggiore Massimo De Marco è stato comunicato alla B4WEB che «*a seguito della richiesta per la voltura delle autorizzazioni prot. 877 del 13.10.2000…. precedentemente rilasciate alla* ***ditta 3M NET1 di Graziani Maurizio, ad oggi cessata, tale richiesta non potrà essere presa in considerazione dallo scrivente, in quanto la competenza per il rilascio di autorizzazioni/volture è in capo agli uffici comunali***», **che a tutt'oggi non hanno evaso la pratica.**

La B4WeB s.r.l., vista la risposta da parte dell'Amministrazione, non ha proseguito con il suo interesse nell'acquisto delle strutture presso Infotec Italia.

Ne deriva conseguentemente che in assenza di avvenuta voltura, per il Comune la ditta "B4WEB" non può ancora essere ufficialmente la proprietaria delle fioriere con pannelli pubblicitari né la titolare delle 40 autorizzazioni.

Ciò nonostante, il 16 gennaio 2018 il Corpo di Polizia Locale ha redatto una serie di Verbali di Accertamento di Violazione, di cui ne sono stati notificati complessivamente 30 in tre date e precisamente il 24 gennaio 2018 (in numero di 12), il 2 febbraio 2018 (in numero di 2) ed il 6 febbraio 2018 (in numero di 16).

In tutti i verbali la violazione è stata motivata nel seguente identico modo: "*Posa non autorizzata di pubblicità*" in quanto "*senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno)*".

Riguardo alla suddetta presunta violazione c'è da mettere in risalto che l'8 novembre 2017 è avvenuto un incontro, dietro richiesta telefonica, presso la Polizia Locale tra il M.llo Magg. Massimo De Marco ed il sig. Maurizio Graziani per richiedere la documentazione della cartellonistica stradale di sua proprietà presente sul territorio, poiché il Comando dei Vigili non aveva nessuna documentazione in merito: il successivo 22 novembre 2017 in sig. Maurizio Graziani si è messo a disposizione dei Vigili per puro spirito di collaborazione come sempre è avvenuto negli anni passati ed ha consegnato alla Polizia Locale le autorizzazioni delle fioriere con pannelli pubblicitari, facendo anche presente della esistenza del disciplinare in essere tra il Comune di Nettuno e la 3M NET1 s.r.l. oggi INFOTEC ITALIA s.r.l.

Il 7 dicembre 2017 il sig. Maurizio Graziani ha inviato tramite pec una comunicazione scritta al protocollo generale del Comune di Nettuno e alla Polizia Locale dell'avvenuto incontro dell'8.11.2017 e del 22.11.2017 ed ha comunicato inoltre di restare a disposizione della Polizia Locale per ogni comunicazione gli fosse stata necessaria ribadendo ancora una volta lo spirito di collaborazione con l'ente pubblico.

Appare pertanto quanto meno anomalo, per non dire grave, il comportamento della Polizia Locale, che - pur sapendolo - ha ignorato deliberatamente la documentazione consegnata dal sig. Maurizio Graziani per sanzionare le fioriere con pannelli pubblicitari per una inesistente violazione.

Molto più grave ancora appare il comportamento del dott. Luigi D'Aprano che l'11 gennaio 2018, vale a dire 5 giorni prima che venissero redatti i verbali di accertata violazione da parte del

Corpo di Polizia Locale, ha voluto ugualmente emanare l'Ordinanza Dirigenziale n. 5 (pubblicata poi il giorno dopo all'Albo Pretorio online del comune) con cui ha intimato alla sig.ra Marina Barbati la rimozione delle 40 fioriere con impianti pubblicitari: come motivazione di un provvedimento "cumulativo" (che andava invece fatto per ognuna delle fioriere con pannelli pubblicitari individuata nella sua esatta posizione) è stata portata una nota del 15 novembre del dirigente del Corpo di Polizia Locale, pervenuta al dott. D'Aprano in data 20 novembre (prot. int. n. 1364), con cui sarebbero state accertate 40 fiorire con pannello pubblicitario bifacciale delle dimensioni di cm. 140 x 100 presenti nel territorio comunale (quando sul territorio sarebbero solo 35) a cui ha fatto seguito una nota del 16 dicembre 2017 (prot. n. p108/2017) del dirigente del Corpo di Polizia Locale, pervenuta al dott. D'aprano in data 18 dicembre 2017 (prot. int. n. 1524) con cui è stata accertata l'ubicazione e la quantità esatta degli impianti censiti.

Il 23 gennaio 2018 l'Ordinanza è stata notificata alla sig.ra Marina Barbati che con nota prot. n. 5510 del 23 gennaio ha chiesto al Sindaco di sapere se doveva rimuovere il cartello pubblicitario o tutta la struttura comprendente anche il vaso fioriera: le ha risposto il Dott. D'Aprano comunicando che la rimozione doveva intendersi per l'intero impianto pubblicitario, comprensivo quindi del vaso fioriera, nel rispetto dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale che considera la fioriera parte dell'intera struttura pubblicitaria e non come era stato comunicato precedentemente che le fioriere sarebbero state ricollocate come arredi urbani lasciando intendere una proprietà comunale.

Una ordinanza di questo tipo, emanata senza il preventivo ed obbligatorio verbale di accertata violazione prescritto dall'art. 23 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari" appare viziata di legittimità.

Il Commissario Straordinario dovrebbe comunque far annullare dal dott. Luigi D'Aprano, nell'esercizio del potere di autotutela, l'Ordinanza n. 5 del'11 gennaio 2018 per i diversi vizi di legittimità che presenta.

Il Dott. Bruno Strati dovrebbe altresì far annullare, quanto meno per errata notifica, sempre nell'esercizio del potere di autotutela, tutti i Verbali di Accertamento di Violazione emessi contro la B4WEB s.r.l. in data successiva alla Ordinanza di rimozione delle stesse fioriere perché tali impianti non sono di nuova installazione e il Corpo di Polizia Locale ne è sempre stato a conoscenza dato che a tutt'oggi vengono ancora utilizzate dall'ente per bloccare la strada pericolante di Via Genova per interdirla al traffico.

MURALES

L'accanimento del Corpo di Polizia Locale contro la "RT2" è arrivato al punto di sanzionare anche i suoi impianti poster, benché anch'essi regolarmente autorizzati dal Comune e comunque non elencati nell'Accordo Transattivo del 25 luglio 2016.

Si porta ad esempio l'impianto poster di mt. 5,80 x 2,10 istallato in via Santa Maria (su muro di recinzione dello stabile al civico n. 41), per il quale è stata rilasciata alla allora "RT Affidi Stradali" l'autorizzazione n. 14948/5.4.7 del 15 dicembre 1972.

Dal censimento del Comune che lo dà di mt. 5,70 x 2,10

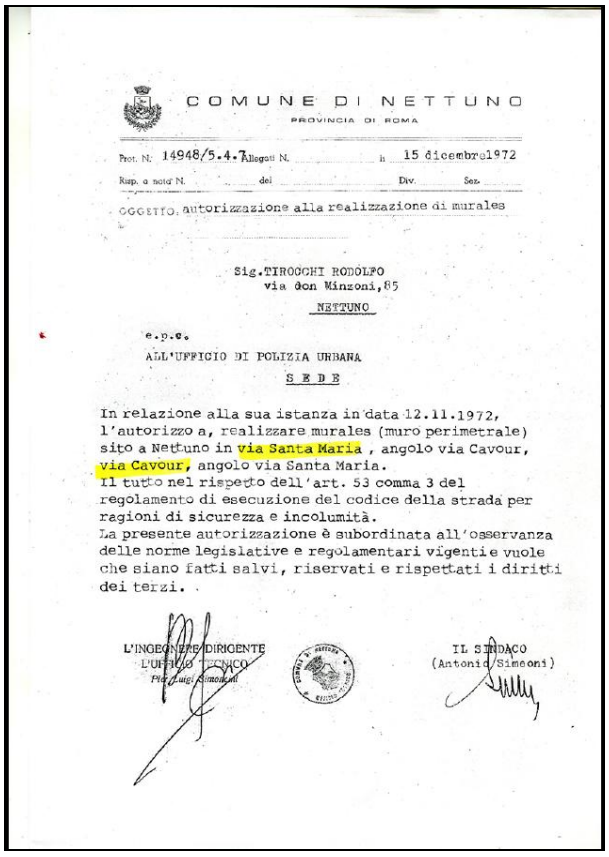

COMUNE DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

Prot. N. 14948/5.4.7 Allegati N. in 15 dicembre 1972
Risp. a nota N. del Div. Sez.

OGGETTO: autorizzazione alla realizzazione di murales

Sig.TIROCCHI RODOLFO
via don Minzoni,85
NETTUNO

e.p.c.
ALL'UFFICIO DI POLIZIA URBANA
S E D E

In relazione alla sua istanza in data 12.11.1972, l'autorizzo a, realizzare murales (muro perimetrale) sito a Nettuno in via Santa Maria , angolo via Cavour, via Cavour, angolo via Santa Maria.
Il tutto nel rispetto dell'art. 53 comma 3 del regolamento di esecuzione del codice della strada per ragioni di sicurezza e incolumità.
La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti e vuole che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO
Per Luigi Simeoni

IL SINDACO
(Antonio Simeoni)

Con verbale n. 25257/C del 23 febbraio 2018 il Corpo di Polizia Locale ha sanzionato il rappresentante legale della "Venere" S.p.A.: con verbale n. 25269 dello stesso giorno 23 febbraio 2018 ha sanzionato anche la "RT" sempre con la motivazione che il poster è privo di autorizzazione.

Il Dott. Luigi D'Aprano per conto suo ha fatto notificare ad entrambi rispettivamente le Ordinanze n. 273 e n. 276 del 30 luglio 2018.

Per un opportuno confronto sul differente comportamento tenuto dal Corpo di Polizia Locale si riporta di seguito la foto di un murales del Comune.

Impianto di proprietà comunale in via Ugo La Malfa, istallato all'incrocio con via Scipione Borghese, dove è stato espresso parere negativo all'impianto di mt. 6 x 3 (sullo sfondo a sinistra) della "RT2 in liquidazione", poi convertito in 4 x 3

Il Commissario Straordinario dovrebbe consentire la permanenza dei poster con originaria autorizzazione triennale del Comune regolarmente rinnovata, facendo annullare tutti i Verbali di Accertamento di Violazione e tutte le Ordinanze di rimozione basate sulla assenza di autorizzazione.

PUBBLICITÀ SU VEICOLI
- VELE TENUTE IN SOSTA PERMANENTE –

Per questa particolare forma pubblicitaria l'art. 10 del Regolamento comunale in materia di disciplina dei mezzi pubblicitari dispone che «***su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia***».

Si portano di seguito le foto di due di vele che sono rimaste in sosta permanente sullo stesso luogo per quasi due mesi (dicembre 2018-gennaio 2019).

Vela in sosta su via Ugo La Malfa

Vela in sosta su via Ugo La Malfa

Vela in sosta su via Armando Diaz

COMPORTAMENTO TENITO DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DOPO LA TRASMISSIONE DEL SUDDETTO DOSSIER ALL'ALLORA COMMISSARIO STRAORDINARIO BRUNO STRATI

Con nota VAS prot. n. 26 del 1 aprile 2019 questa associazione ha chiesto all'allora Commissario Straordinario Bruno Strati «***di valutare l'opportunità, se non l'obbligo, di provvedere nel modo di seguito elencato in relazione alle diverse tipologie di impianti, rimandando al documento allegato le rispettive motivazioni***».

Come riportato il 3 aprile 2019 dal quotidiano locale "Il Clandestino" il Commissario Bruno Strati ha acquisto il documento della Vas e ha replicato conciso: «***Leggerò con attenzione congiuntamente agli uffici interessati il Dossier della Vas***».

Alla suddetta istanza non è stata fornita ufficialmente a tutt'oggi nessuna risposta, che è venuta però indirettamente 3 settimane dopo e precisamente il 23 aprile 2019, quando gli Ispettori

Superiori **Massimo De Marco** e **Giancarlo Proietti**, unitamente al Comm. **Roberto Fiorilli**, hanno accertato una presunta violazione dell'impianto pubblicitario unifacciale di mt. 2,50 x 2,00 istallato in via Santa Barbara alla sua intersezione con via Rosario Livatino ed il giorno dopo hanno sanzionato per 431,00 € la "RT2 in liquidazione" con un Verbale di Accertamento di Violazione che le è stato notificato il successivo 26 aprile.

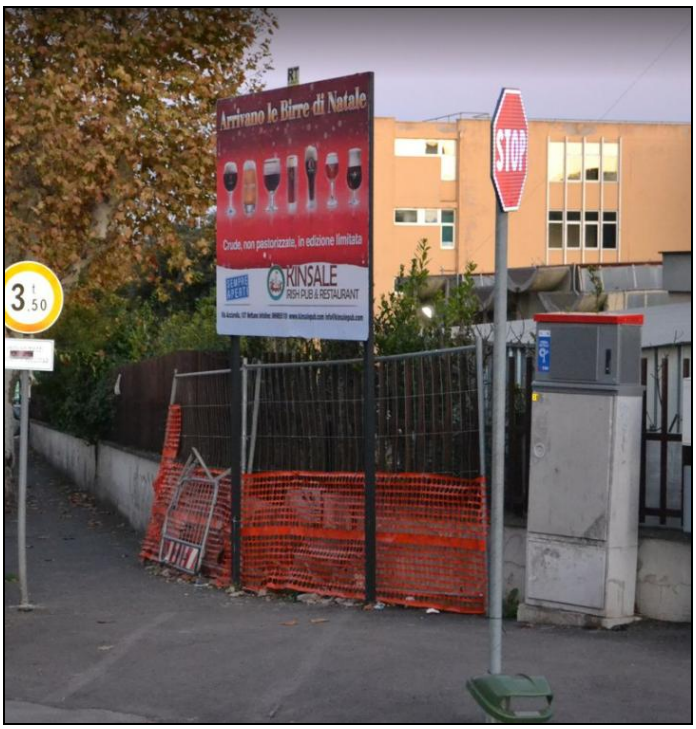

Foto del censimento del Comune

Dal suddetto verbale si evince che sarebbero stati violati i commi 4 (istallazione di impianti soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada) ed 11 (sanzione da 431 a 1734 € per chi viola le disposizioni dell'art. 23 e del regolamento) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per "***posa non autorizzata di pubblicità***" in quanto "***senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (Comune di Nettuno***": a riprova della violazione accertata viene precisato che si tratta "***di verbale redatto d'ufficio a seguito di accertamento sullo stato dei luoghi e titoli autorizzatori***".

A tal ultimo riguardo si mette in evidenza da un lato che il Comandante del Corpo di Polizia Locale nel corso dell'incontro che il 27 luglio 2018 ha voluto con il responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS ha fatto sapere che il Comune si è perso tutte le autorizzazioni, per cui non si capirebbe come possa essere stato fatto l'accertamento sui titoli autorizzatori, dichiarato nel verbale.

Dall'altro lato si mette in grande risalto che gli Ispettori Superiori Massimo De Marco e Giancarlo Proietti, unitamente al Comm. Roberto Fiorilli, hanno riportato nel verbale una dichiarazione oggettivamente non rispondente al vero, dal momento che l'impianto pubblicitario che hanno voluto sanzionare come totalmente abusivo è provvisto invece della autorizzazione n. 20399/Tec. del 6 novembre 1989, di seguito riportata.

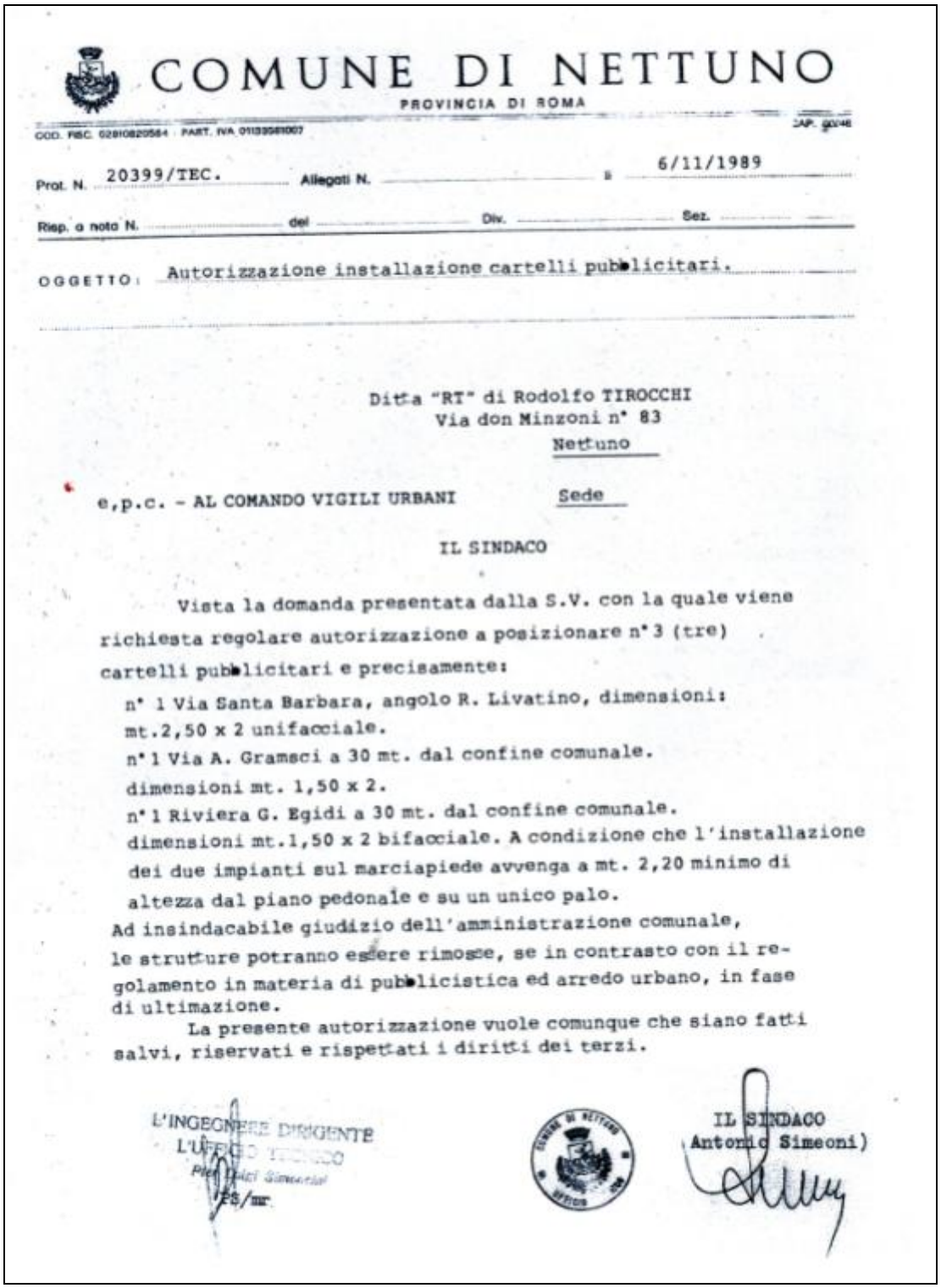

COMUNE DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

COD. FISC. 02810820584 - PART. IVA 01133581007 CAP. 00048

Prot. N. 20399/TEC. Allegati N. 6/11/1989

Risp. a nota N. ..... del ..... Div. ..... Sez. .....

OGGETTO: Autorizzazione installazione cartelli pubblicitari.

Ditta "RT" di Rodolfo TIROCCHI
Via don Minzoni n° 83
Nettuno

e,p.c. - AL COMANDO VIGILI URBANI Sede

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dalla S.V. con la quale viene richiesta regolare autorizzazione a posizionare n° 3 (tre) cartelli pubblicitari e precisamente:

n° 1 Via Santa Barbara, angolo R. Livatino, dimensioni: mt.2,50 x 2 unifacciale.

n° 1 Via A. Gramsci a 30 mt. dal confine comunale. dimensioni mt. 1,50 x 2.

n° 1 Riviera G. Egidi a 30 mt. dal confine comunale. dimensioni mt.1,50 x 2 bifacciale. A condizione che l'installazione dei due impianti sul marciapiede avvenga a mt. 2,20 minimo di altezza dal piano pedonale e su un unico palo.

Ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, le strutture potranno essere rimosse, se in contrasto con il regolamento in materia di pubblicistica ed arredo urbano, in fase di ultimazione.

La presente autorizzazione vuole comunque che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO
Pier Luigi Simeoni
PS/mr

IL SINDACO
(Antonio Simeoni)

Il comportamento tenuto dai tre suddetti funzionari del Corpo di Polizia Locale appare ancor più grave se si considera che lo stesso impianto è stato già fatto oggetto di una sanzione di 422,00 € con verbale n. 25271/C del 2 febbraio 2018, notificato il successivo 14 febbraio alla titolare della "RT2" sempre per "***posa non autorizzata di pubblicità***" e violazione dei commi 4 e 11 dell'art. 23 del Codice della Strada.

Al suddetto verbale ha fatto seguito l'Ordinanza n. 87 del 16 marzo 2018 emanata dal dott. Luigi D'Aprano, dove è stata indicata erroneamente la data del 06/05/2018 anziché quella corretta

del 06/04/2018, che ha costretto a rettificare l'errore con la nuova Ordinanza n. 127 del 12 aprile 2018.

Il successivo 16 aprile 2018 il verbale n. 25271/C del 2 febbraio 2018 è stato impugnato con un ricorso presso la Prefettura di Roma, che il 22 giugno 2018 ha concesso una audizione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 24 settembre 2018.

Dalla notifica dell'invito a presentarsi sino alla data di convocazione, non decorrono i termini indicati dal comma 1 Ter dell'art. 204 del Codice della Strada per la formazione del silenzio-accoglimento: ne deriva che per la formazione del silenzio-accoglimento ai 210 giorni previsti si debbono aggiungere per tale caso 71 giorni, per cui verso la fine del mese di febbraio 2019 il ricorso può considerarsi definitivamente accolto per silenzio-accoglimento ai sensi dell'art. 1-bis dell'art. 204 del D.Lgs,. n. 285/1992, con contestuale annullamento del verbale n. 25271/C del 2 febbraio 2018 e conseguentemente anche dell'Ordinanza n. 127 del 12 aprile 2018.

Malgrado tutti i suddetti precedenti, di cui non poteva non essere a conoscenza quanto meno il Maresciallo Maggiore **Massimo De Marco** perché in tale veste aveva sanzionato lo stesso impianto con il verbale n. 25271/C del 2 febbraio 2018, i suddetti tre funzionari del Corpo di Polizia Locale, anziché provvedere a sanzionare le pubblicità oggettivamente abusive segnalate da questa associazione ben 1 anno e mezzo fa e sollecitate tre settimane prima, hanno invece deliberatamente preso di mira un impianto della "RT2 in liquidazione", dimostrando non solo un accanimento ormai fin troppo sospetto nei confronti di questa società, ma anche e soprattutto una "risposta" provocatoria nei riguardi della associazione VAS per aver segnalato proprio il trattamento illecito riservato alla suddetta ditta pubblicitaria.

Per questi motivi VAS ha deciso di integrare il dossier segnalando questo comportamento non tanto per una difesa d'ufficio di una società privata, quanto per il rispetto della legalità che non può accettare di veder violata e oltraggiata da persone che indossano una divisa, cui spetta il compito di rispettare e far rispettare sempre e comunque la legge e le regole che si è dato questo Stato democratico.

Il verbale in questione appare come una vera e propria provocazione nei confronti di questa associazione che è portatrice di interessi diffusi: per tutti i suddetti motivi si chiede di voler accertare ai fini disciplinari la correttezza del comportamento tenuto in particolare dal maresciallo Maggiore Massimo De Marco.

Si chiede in particolare di esercitare il potere di autotutela sancito dall'art. 97 della Costituzione sul buon andamento e soprattutto sulla imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni, provvedendo al più sollecito annullamento del verbale n. 25271/C del 2 febbraio 2018, dell'Ordinanza n. 127 del 12 aprile 2018 e del verbale n. 26196/C del 24 aprile 2019.